

APIAE
UFFICIO RICERCA e FINANZA

**LEGGE PROVINCIALE 13
DICEMBRE 1999, N. 6, ART. 5,
ART. 19 E ART. 19 BIS**

**AIUTI PER LA RICERCA APPLICATA, PER LA
DIFFUSIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E PER
L'INSERIMENTO DEI RICERCATORI NELLE
IMPRESE**

**«CRITERI E MODALITÀ PER
L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE»**

IN VIGORE DAL 19 MAGGIO 2015

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI
APPROVAZIONE DEI PRESENTI CRITERI

PROVVEDIMENTO	NUMERO	DATA
Approvazione	3048	30 dicembre 2011
Modifica	382	2 marzo 2012
Modifica	1635	27 luglio 2012
Modifica	1343	1 luglio 2013
Modifica	2778	30 dicembre 2013
Modifica	809	18 maggio 2015
Modifica	2276	28 dicembre 2017

Capo I

RICERCA APPLICATA

1.1 REQUISITI SOGGETTIVI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

- 1.1.1 Riferimenti normativi
- 1.1.2 Beneficiari
- 1.1.3 Tipologia di ricerca agevolata
- 1.1.4 Investimenti ammissibili ad agevolazione
- 1.1.5 Caratteristiche degli investimenti ammissibili ad agevolazione
- 1.1.6 Investimenti non ammissibili ad agevolazione
- 1.1.7 Modifica dei programmi di investimento

1.2 LIMITI E TERMINI

- 1.2.1 Limiti di spesa ammissibile ad agevolazione
- 1.2.2 Termini di avvio, termine e rendicontazione delle iniziative

1.3 REQUISITI, MISURA E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

- 1.3.1 Requisiti per la concessione delle agevolazioni
- 1.3.2 Misura e concessione delle agevolazioni

1.4 EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

- 1.4.1 Contributo per spese fino a 1 milione di euro
- 1.4.2 Contributo per spese superiori a 1 milione di euro
- 1.4.3 Contributo per le *new.company* (*NewCo*)
- 1.4.4 Disposizioni generali in tema di erogazione del contributo

1.5 OBBLIGHI E SANZIONI

- 1.5.1 Presentazione delle domande e disposizioni
- 1.5.2 Presentazione della documentazione per la concessione e l'erogazione del contributo e disposizioni
- 1.5.3 Obblighi inerenti il progetto di ricerca e sanzioni
- 1.5.4 Obblighi occupazionali e sanzioni
- 1.5.5 Obblighi finanziari e sanzioni
- 1.5.6 Obblighi di radicamento territoriale e sanzioni
- 1.5.7. Ulteriori obblighi per le *new.company* e sanzioni
- 1.5.8 Disposizioni particolari per i centri di ricerca

1.6 PROCEDURE

- 1.6.1 *...abrogato...*

- 1.6.2 Procedura valutativa
- 1.6.3 Procedura negoziale

- 1.7 SUBENTRI E TRASFERIMENTI**
- 1.7.1 Disposizioni in tema di subentri e trasferimenti

- 1.8 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI**
- 1.8.1 *...abrogato...*
- 1.8.2 Domande esaminate secondo la procedura valutativa
- 1.8.3 Domande esaminate secondo la procedura negoziale

- 1.9 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI**
- 1.9.1 Disposizioni in tema di pagamenti
- 1.9.2 *...abrogato...*
- 1.9.3 Domande esaminate secondo la procedura valutativa e negoziale

- 1.10 DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI E LA MODIFICA DEI VINCOLI FINANZIARI**
- 1.10.1 Documentazione per il trasferimento delle agevolazioni
- 1.10.2 Documentazione per la modifica dei vincoli finanziari

- 1.11 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE SPESE AGEVOLATE**
- 1.11.1 Disposizioni in tema di verifica delle spese agevolate

- 1.12 DISCIPLINA DEL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI**
- 1.12.1 Disposizioni in tema di cumulo delle agevolazioni

Capo II

DIFFUSIONE DELLE RICERCA SCIENTIFICA

- 2.1 REQUISITI SOGGETTIVI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE**
- 2.1.1 Riferimenti normativi
- 2.1.2 Beneficiari
- 2.1.3 Tipologia di attività agevolata
- 2.1.4 Termini di avvio termine e rendicontazione delle iniziative
- 2.1.5 Concessione ed erogazione delle agevolazioni

- 2.2 OBBLIGHI E SANZIONI**
- 2.2.1 Presentazione delle domande e disposizioni

- 2.2.2 Presentazione della documentazione per la concessione e l'erogazione del contributo e disposizioni
- 2.2.3 Obblighi inerenti l'assegnazione dei ricercatori e dei tecnici di ricerca e sanzioni
- 2.2.4 Obblighi di radicamento territoriale e sanzioni
- 2.3 PROCEDURE**
- 2.3.1 Procedura valutativa
- 2.4 SUBENTRI E TRASFERIMENTI**
- 2.4.1 Disposizioni in tema di subentri e trasferimenti
- 2.5. DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE, L'EROGAZIONE E IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI**
- 2.5.1 Documentazione per la concessione delle agevolazioni
- 2.5.2 Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni
- 2.5.3 Documentazione per il trasferimento delle agevolazioni
- 2.6. DISCIPLINA DEL CUMULO DI AGEVOLAZIONI**
- 2.6.1 Disposizioni in tema di cumulo di agevolazioni

Capo III

MISURE PER FAVORIRE L'INSERIMENTO DEI RICERCATORI NELLE IMPRESE

- 3.1 REQUISITI SOGGETTIVI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE**
- 3.1.1 Riferimenti normativi
- 3.1.2 Beneficiari
- 3.1.3 Tipologia di attività agevolata
- 3.1.4 Termini di avvio, di completamento e rendicontazione delle iniziative
- 3.1.5 Concessione ed erogazione delle agevolazioni
- 3.2 OBBLIGHI E SANZIONI**
- 3.2.1 Presentazione delle domande e disposizioni
- 3.2.2 Presentazione della documentazione per la concessione e l'erogazione del contributo e disposizioni
- 3.2.3 Obblighi inerenti l'assunzione dei ricercatori e dei tecnici di ricerca e sanzioni
- 3.2.4 Obblighi di radicamento territoriale e sanzioni

3.3 PROCEDURE

3.3.1 Procedura valutativa

3.4 SUBENTRI E TRASFERIMENTI

3.4.1 Disposizioni in tema di subentri e trasferimenti

3.5. DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE, L'EROGAZIONE E IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

3.5.1 Documentazione per la concessione delle agevolazioni

3.5.2 Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni

3.5.3 Documentazione per il trasferimento delle agevolazioni

3.6. DISCIPLINA DEL CUMULO DI AGEVOLAZIONI

3.6.1 Disposizioni in tema di cumulo di agevolazioni

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo V

DISPOSIZIONI INERENTI LA DOCUMENTAZIONE

Capo I

RICERCA APPLICATA

1.1. REQUISITI SOGGETTIVI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1.1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste dall'articolo 5, comma 1, della legge "Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo", in conformità alle disposizioni di cui al regolamento generale CE di esenzione per categoria n. 800/2008; in conformità alle disposizioni di cui al regolamento CE sugli aiuti di importanza minore n. 1998/2006 ove indicato.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si applicano le "Norme di carattere generale" dei criteri e modalità per l'applicazione della legge, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm..

1.1.2 BENEFICIARI

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalle presenti disposizioni le piccole, medie e grandi imprese, i consorzi di imprese e i centri di ricerca di medie e grandi imprese che hanno adottato il regime di contabilità ordinaria e che svolgono o intendano svolgere attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle norme di carattere generale, con esclusione dei soggetti individuati al punto 4, comma 2, delle norme di carattere generale stesse.

1 bis. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 ter della legge provinciale e nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, tra i soggetti beneficiari degli aiuti previsti dalle presenti disposizioni, come disciplinati dal presente punto, rientrano anche le imprese operanti nel settore agricolo.

2. Per la concessione degli aiuti previsti dalle presenti disposizioni il soggetto richiedente deve:

- a) essere iscritto nel Registro delle imprese di Trento o nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;
- b) essere nelle condizioni previste dal punto 3 delle norme di carattere generale.

3. Fatto salvo il caso dei centri di ricerca, nel caso di nuove iniziative imprenditoriali che nascono sul territorio provinciale con un progetto di ricerca oggetto di istanza di agevolazione e per le prospettive produttive di beni o servizi derivanti dal buon esito del progetto medesimo, l'esercizio esclusivo alla data di

presentazione della domanda di agevolazione di attività di ricerca e sviluppo in provincia di Trento, consente l'ammissibilità alle agevolazioni previste dall'art. 5 della legge a condizione che al termine del progetto di ricerca l'impresa preveda l'esercizio sul territorio provinciale di attività produttiva di beni o servizi connessa agli esiti del progetto medesimo.

1.1.3 TIPOLOGIA DI RICERCA AGEVOLATA

1. Le attività di ricerca e sviluppo agevolabili devono corrispondere alla definizione di ricerca applicata, intesa quale ricerca industriale e quale sviluppo sperimentale.

A) RICERCA INDUSTRIALE

2. Per ricerca industriale si intende ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi risultato dello sviluppo sperimentale.

B) SVILUPPO SPERIMENTALE

3. Per sviluppo sperimentale si intende acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

4. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

5. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

6. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

1.1.4 INVESTIMENTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Possono essere agevolati i costi e le spese tese a realizzare ricerca applicata, riferite esclusivamente all'attività di ricerca per cui è stata chiesta l'agevolazione e classificabili nelle seguenti voci:

A) SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE:

2. Le spese di personale dipendente sono rappresentate dalle spese per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per il progetto di ricerca, con esclusione del personale amministrativo e commerciale, relative a:

- personale con contratto di lavoro dipendente;
- personale con contratto di collaborazione;
- titolari, collaboratori familiari iscritti negli appositi elenchi provinciali, soci e amministratori dell'impresa persone fisiche, purché con contratto di lavoro dipendente ovvero con contratto di collaborazione con l'impresa medesima;

3. Per determinare le spese ammesse per il personale con contratto di lavoro dipendente vengono utilizzati i seguenti parametri:

- il costo complessivo del dipendente è pari al costo orario dello stesso moltiplicato per le ore effettivamente impegnate nella realizzazione del progetto;
- il costo orario è calcolato sulla base dello stipendio lordo aumentato del 38 per cento quale incidenza forfetaria degli oneri sociali a carico dell'impresa;
- l'anno lavorativo si considera composto di 1600 ore lavorative;
- la retribuzione ordinaria mensile viene determinata facendo riferimento per ogni anno alla busta paga del primo mese del periodo della ricerca, al netto dei compensi per lavoro straordinario, trasferte, premi di produzione e accantonamenti per trattamento di fine rapporto.

4. Ai fini della determinazione della spesa del personale con contratto di lavoro dipendente impiegato nella ricerca, viene adottata la seguente modalità di calcolo:

La retribuzione ordinaria mensile di ciascun dipendente viene determinata sulla base della busta paga del primo mese in cui il soggetto viene impiegato nel progetto di ricerca; per progetti che ricadono su più anni solari, le buste paga - dal secondo anno solare in poi - sono quelle relative al mese di gennaio. L'importo della busta paga deve essere indicato al netto dei compensi per lavoro straordinario, delle trasferte, del premio di produzione, nonché dell'accantonamento per trattamento di fine rapporto.

Qualora i soggetti coinvolti nel progetto fossero interessati, nel periodo della ricerca, da modifiche di inquadramento che comportino una significativa variazione della retribuzione, il calcolo della stessa potrà recepire la variazione.

La retribuzione ordinaria mensile, calcolata come sopra, deve essere moltiplicata per 13 mensilità ovvero per il maggior numero di mensilità

previste dal contratto applicato nell'impresa.

Il totale della retribuzione annua si ricava aggiungendo alla retribuzione ordinaria mensile:

- la maggiorazione del 38% come incidenza forfetaria degli oneri sociali a carico dell'impresa;
- l'accantonamento per trattamento di fine rapporto maturato a carico del dipendente, su base annua e relativo all'ultimo anno di conclusione del progetto di ricerca.

Il costo orario per anno solare viene determinato per ciascun dipendente dividendo il totale retribuzione annua per il numero di ore lavorative medie annue, pari a 1600.

Il costo orario sarà poi moltiplicato per le ore effettivamente dedicate alla ricerca.

5. Per la determinazione della spesa del personale assunto con contratto di collaborazione si fa riferimento all'importo del contratto e alla quota del medesimo riferita alle attività di ricerca svolte.

A. 1) SPESE DEL TITOLARE E DEI SOCI

6. Per imprese con meno di 10 addetti, il costo opportunità legato alle attività di ricerca e sviluppo del titolare e dei soci, persone fisiche, non aventi un contratto di lavoro dipendente o di collaborazione con l'impresa, è quantificato in via forfetaria in misura pari a 50 mila euro annui per persona. Per periodi di ricerca di durata inferiore all'anno il costo annuo di 50 mila euro è calcolato in ragione dei giorni impiegati su 365.

B) COSTI DELLA RICERCA CONTRATTUALE, DELLE COMPETENZE TECNICHE E DEI BREVETTI

7. I costi della ricerca contrattuale e delle competenze tecniche e dei brevetti sono agevolabili se acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.

8. La ricerca contrattuale concerne la realizzazione di progetti di ricerca da parte di un organismo di ricerca per conto di un'impresa. L'organismo di ricerca, in quanto mandatario, fornisce un servizio alle imprese, in quanto mandante, contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e alle condizioni specificate dal mandante.

9. L'acquisizione di diritti di utilizzazione di tecnologie, brevetti, know how, risultati di ricerche e diritti di licenza, in difformità alle disposizioni di cui al punto 7 - disposizioni antispeculative - delle "Norme di carattere generale" sono ammissibili ad agevolazione qualora le relative spese, ritenute pertinenti e congrue dal Comitato per gli incentivi siano espressamente approvate dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al punto 5 bis 3 delle predette "Norme di carattere generale"

C) SPESE GENERALI SUPPLEMENTARI A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

10. Sono agevolabili le spese di carattere generale che sono indotte dall'attività di ricerca quali: personale indiretto, riscaldamento, illuminazione, fotocopie, contabilità, trasporto, vitto e alloggio personale ricerca, corsi, spese di affitto immobiliare; le spese generali sono ammissibili per un importo massimo pari al 40 per cento delle spese per il personale agevolabili di cui alla precedente lettera A) nonché delle spese del titolare e dei soci di cui alla precedente lettera A.1). Tale soglia deve essere rispettata sia in sede di concessione dell'agevolazione sia in sede di liquidazione della stessa.

D) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO

11. Sono agevolabili i costi di materiali, forniture anche di servizi e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca; le spese non attribuibili in maniera inequivoca alla ricerca rientrano nelle spese di cui alla precedente lettera C).

E) COSTI DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTREZZATURE

12. I costi degli strumenti e delle attrezzature, compreso il software, sono agevolabili nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Nel caso di strumenti e attrezzature dovrà essere detratto l'eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall'utilizzo a fini produttivi, purché non agevolati da contributi pubblici. Le quote di ammortamento dei beni devono risultare dal libro dei cespiti ammortizzabili, in conformità alla disciplina prevista per l'ammortamento dei beni; sono in ogni caso esclusi gli ammortamenti anticipati.

1.1.5 CARATTERISTICHE DEGLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Le agevolazioni devono riferirsi esclusivamente a spese sostenute nelle unità operative site nella provincia di Trento.

2. Nel caso di domande concernenti progetti realizzati congiuntamente dall'impresa istante e da altri soggetti, le spese ammissibili ad agevolazione sono esclusivamente quelle a carico dell'impresa istante.

3. Ad eccezione di quelli presentati da imprese con un numero di addetti inferiore a 10, non sono ammissibili ad agevolazione i progetti in cui i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti superano del 30 per cento il valore delle spese del personale. Tale soglia deve essere rispettata sia in sede di concessione dell'agevolazione sia in sede di liquidazione della stessa.

4. Sono ammissibili ad agevolazione istanze per progetti di ricerca che comportano un incremento di spesa non inferiore al 30 per cento rispetto alla media delle spese ammesse a contributo nei progetti di ricerca per i quali è stata presentata istanza di agevolazione nei cinque anni precedenti, ai sensi dell'art. 5 della legge. Alle spese ammissibili ad agevolazione fino all'importo pari al valore medio delle spese agevolate per istanze presentate nei 5 anni precedenti, le percentuali di intervento, comprensive di eventuali maggiorazioni, sono ridotte della metà. Le disposizioni di cui al presente comma possono essere derogate dalla Giunta provinciale nei seguenti casi:

- in procedura negoziale, secondo quanto previsto dal comma 3 del punto 1.6.3;
- in procedura valutativa, su richiesta preventiva del soggetto proponente, quando il progetto di ricerca presenta caratteristiche di particolare innovatività e la sua realizzazione comporta significative ricadute produttive e sociali.

5. Qualora in sede di accertamento del progetto di ricerca siano riscontrate spese ammissibili inferiori a quelle previste ed agevolate in sede di concessione del contributo, il contributo medesimo è proporzionalmente ridotto in base alla minor spesa, fermo restando il dimezzamento delle percentuali di intervento per le spese sostenute ed ammesse fino alla soglia del valore medio delle spese agevolate per istanze presentate nei 5 anni precedenti.

6. Nel caso di consorzi, le spese per attività di personale dipendente, di titolari o di soci delle imprese consorziate, concorrono ai fini del rispetto della percentuale di cui al comma 3, sono equiparate a spese di personale dipendente del consorzio.

1.1.6 INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammessi ad agevolazione le spese relative a:

- a) iniziative rivolte all'aggiornamento o al miglioramento di sistemi di software gestionale di versioni già in uso in azienda;
- b) oneri accessori (spese notarili, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, imprevisti);
- c) l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);
- d) pagamento dei beni immateriali tramite royalty;
- e) costi di ammortamento di cui al punto 1.1.4, di strumenti e attrezzature usati, anche se acquistati appositamente per il progetto di ricerca;
- f) costi per servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti prestati da titolari, soci persone fisiche e amministratori dell'impresa.

1.1.7 MODIFICA DEI PROGRAMMI D INVESTIMENTO

1. Le variazioni dell'importo complessivo delle singole voci di costo di cui alle lettere a), b), c), d) e) del punto 1.1.4 sono ammesse attraverso compensazione delle medesime voci nel limite del 30 per cento per ogni singola voce; all'interno delle medesime voci è comunque sempre ammessa la modifica delle spese originariamente indicate con altre rientranti nelle stesse voci, purché non vengano alterate le finalità del progetto.

2. Le variazioni di cui sopra si computano rispetto agli importi previsti in sede di domanda di contributo ovvero, se il contributo è già concesso, rispetto al programma di spesa ammesso ad agevolazione.

1.2. LIMITI E TERMINI

1.2.1 LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE AD AGEVOLAZIONE

1. È individuato nell'importo di 25.000 euro la spesa minima ammissibile e in 3 milioni di euro il contributo massimo concedibile.

2. Tali limiti devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

1.2.2 TERMINI DI AVVIO, TERMINE E RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. Le spese ammissibili ad agevolazione relative alle domande esaminate con le procedure di cui al punto 1.6 sono quelle effettuate a partire dal giorno successivo la domanda di agevolazione ed entro tre anni dalla data della concessione del contributo.

2. La durata del progetto di ricerca non può superare i 3 anni dalla data della concessione del contributo; è fatta salva la possibilità di ottenere una sola proroga, di norma per un massimo di un anno, previa presentazione prima della scadenza del termine di motivata richiesta.

3. Al fine di verificare il termine iniziale e finale di effettuazione delle spese si considera rispettivamente la data del primo documento di spesa sostenuta e la data del documento attestante l'ultima spesa sostenuta.

4. Per le spese relative a brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie si considera:

- a) quale termine iniziale, la data del documento (contratto o fattura) riportante la data anteriore;
- b) quale termine finale, la data del documento (contratto o fattura) riportante la data posteriore.

5. La documentazione prevista dal presente provvedimento per la rendicontazione dell'investimento e l'erogazione del contributo deve essere presentata entro un anno dal termine del progetto di ricerca, pena la revoca del contributo concesso, fatta salva la possibilità di chiedere prima della scadenza una sola proroga non superiore ad un anno.

6. Il mancato rispetto del termine finale per la conclusione del progetto di ricerca comporta la revoca del contributo relativo le spese effettuate oltre il termine finale, qualora i risultati della ricerca possano comunque essere validamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento della propria attività.

7. L'attività di ricerca deve essere avviata entro 3 mesi dalla data di concessione del contributo, seguendo la tempistica indicata nel progetto di ricerca.

1.3. REQUISITI, MISURA E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1.3.1 REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni possono essere concesse se sono contemporaneamente presenti i seguenti requisiti del progetto di ricerca:

- a) novità e originalità delle conoscenze acquisibili;
- b) utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo dell'impresa operante sul territorio provinciale.

2. Per le grandi imprese, la concessione delle agevolazioni, in aggiunta ai requisiti di cui al precedente comma 1, è subordinata alla verifica che il contributo comporti:

- a) un aumento significativo delle dimensioni del progetto di ricerca;
- b) un aumento significativo della portata del progetto di ricerca;
- c) un aumento significativo dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto;
- d) una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto di ricerca.

3. All'atto della domanda di agevolazione la grande impresa deve presentare una relazione attestante almeno uno dei requisiti di cui al comma 2 attraverso un'analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate rispettivamente dalla presenza e dall'assenza del contributo richiesto; i contenuti della relazione devono risultare da uno studio di fattibilità interno che contenga un'analisi credibile dell'effetto di incentivazione.

1.3.2 MISURA E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le misure delle agevolazioni, in equivalente sovvenzione lorda (ESL), sono individuate nelle seguenti tabelle e si applicano alle spese ritenute ammissibili. Le percentuali di intervento sono differenziate in base all'appartenenza o meno del progetto di ricerca alle iniziative definite prioritarie dal programma pluriennale della ricerca (PPR) di cui all'articolo 18 della L.P. 14/2005 ¹⁾.

2. Il contributo relativo al costo opportunità del titolare o dei soci, persone fisiche, dell'impresa, di cui al punto 1.1.4, comma 6, è concesso in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

DOMANDE ESAMINATE IN PROCEDURA VALUTATIVA E NEGOZIALE

Tipologia di ricerca	PICCOLA IMPRESA		MEDIA IMPRESA		GRANDI IMPRESE	
	PPR	NO PPR	PPR	NO PPR	PPR	NO PPR
RICERCA INDUSTRIALE	70%	60%	60%	55%	50%	45%
Maggiorazioni	10%	10%	15%	10%	15%	10%
MAX	80%	70%	75%	65%	65%	55%
SVILUPPO SPERIMENTALE	45%	40%	35%	30%	25%	20%
Maggiorazioni	15%	10%	15%	10%	15%	10%
MAX	60%	50%	50%	40%	40%	30%

3. Per le attività di ricerca e sviluppo che interessano al contempo la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, la misura di intervento è pari alla media ponderata, con riguardo alla rispettiva spesa ammessa, delle intensità di aiuto previste.

4. Le maggiorazioni indicate nella sopra riportata tabella, inerente le domande esaminate in procedura valutativa, sono riconosciute nei limiti e per le ragioni seguenti:

1) Articolo 18 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 "Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse.

- a) 15% se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Si ritiene che esista siffatta collaborazione quando:
- nessuna impresa sostiene da sola più del 70 % dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
 - per le grandi imprese il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontaliero, ossia le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due Stati membri diversi;
- b) 15% se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca presente sul territorio provinciale, ossia sussistano entrambe le seguenti condizioni
- l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto;
 - l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
- c) 5% se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca non presente sul territorio provinciale, ferme restando le condizioni indicate alla precedente lettera b;)
- d) 15% unicamente nel caso della ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source.

5. Ai fini delle lettere a), b) e c) del precedente comma 4:

- il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva;
- in un progetto di collaborazione, almeno due partner partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati;
- per organismo di ricerca si intende un soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

6. Il contributo è concesso in un'unica soluzione; è fatta salva la facoltà della Giunta provinciale di disciplinare con apposita deliberazione la concessione del contributo in rate annuali in relazione all'andamento delle risorse finanziarie.

1.4. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1.4.1 CONTRIBUTO PER SPESE FINO A 1 MILIONE DI EURO

1. Per importi di spesa previsti in domanda fino a 1 milione di euro il contributo è erogato in un'unica soluzione a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa e del rispetto degli obblighi posti dalla legge, dal presente provvedimento e dall'atto di concessione.

2. Nel caso di domande esaminate con procedura valutativa, è ammessa l'erogazione anticipata fino al 50 per cento del contributo concesso, dopo l'atto di concessione del medesimo.

3. L'erogazione anticipata avviene previa acquisizione da parte dell'ente istruttore di idonea garanzia, redatta secondo il facsimile predisposto dal Servizio Finanza e Ricerca, valida fino a restituzione della medesima, per l'intero importo anticipabile, aumentato del 20% a garanzia del buon esito del progetto e del rispetto dei vincoli finanziari, occupazionali e di attività in capo al beneficiario, nonché di ulteriori vincoli previsti dal provvedimento di concessione.

4. Nel caso il contributo spettante, determinato in base all'accertamento finale della realizzazione dell'iniziativa e al rispetto degli obblighi in carico al beneficiario, dovesse risultare di importo inferiore a quello concesso, l'importo erogato in eccesso è restituito maggiorato dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a partire dalla data di emissione del mandato di pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite.

5. Fatto salvo il caso dell'erogazione anticipata, l'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla verifica delle seguenti condizioni:

- a) realizzazione del progetto di ricerca ammesso ad agevolazione;
- b) esercizio di attività produttiva connessa al progetto di ricerca, risultante da apposito sopralluogo nell'unità operativa;
- c) rispetto dei vincoli occupazionali e finanziari previsti alla data di conclusione del progetto di ricerca e alla data di conclusione delle procedure di accertamento;
- d) rispetto di ulteriori vincoli previsti dal provvedimento di concessione alla data di conclusione del progetto di ricerca e alla data di conclusione delle procedure di accertamento.

6. La restituzione della garanzia, acquisita ai fini dell'erogazione anticipata del contributo, è disposta a seguito dall'erogazione del saldo del contributo.

1.4.2 CONTRIBUTO PER SPESE SUPERIORI A 1 MILIONE DI EURO

1. Per importi di spesa previsti in domanda superiori a 1 milione di euro il contributo è erogato in 2 tranches di pari importo.

2. L'erogazione della prima tranche di contributo è subordinata alla verifica delle seguenti condizioni:

- a) realizzazione del progetto di ricerca ammesso ad agevolazione;
- b) rispetto dei vincoli occupazionali e finanziari previsti alla data di conclusione del progetto di ricerca e alla data di conclusione delle procedure di accertamento;
- c) esercizio di attività produttiva, connessa al progetto di ricerca, risultante da apposito sopralluogo nell'unità operativa;
- d) rispetto di ulteriori vincoli previsti dal provvedimento di concessione alla data di conclusione del progetto di ricerca e alla data di conclusione delle procedure di accertamento.

3. L'erogazione della seconda tranche di contributo è subordinata alla verifica delle seguenti condizioni:

- a) rispetto del vincolo finanziario posto per l'anno successivo a quello in cui ha avuto termine il progetto di ricerca, comprovato dal relativo bilancio di esercizio;
- b) rispetto del vincolo occupazionale posto per l'anno successivo a quello in cui ha avuto termine il progetto di ricerca e alla data di conclusione delle procedure di accertamento;
- c) esercizio di attività produttiva, connessa al progetto di ricerca, risultante da apposito sopralluogo nell'unità operativa;
- d) rispetto di ulteriori vincoli previsti dal provvedimento di concessione per l'anno successivo a quello in cui ha avuto termine il progetto di ricerca e alla data di conclusione delle procedure di accertamento.

4. È ammessa l'erogazione anticipata di una quota fino al 60% del contributo, dopo l'atto di concessione dello stesso, previa acquisizione da parte dell'ente istruttore di idonea garanzia, redatta secondo il facsimile predisposto dal Servizio Finanza e Ricerca, valida fino a restituzione della medesima, per l'intero importo anticipabile, aumentato del 20% a garanzia del buon esito del progetto e del rispetto dei vincoli finanziari, occupazionali e di attività in capo al beneficiario, nonché di ulteriori vincoli previsti dal provvedimento di concessione.

5. In caso di erogazione anticipata del 60% del contributo, l'erogazione del saldo del contributo medesimo, al netto di eventuali rideterminazioni in sede di rendicontazione delle spese e di verifica dei vincoli in carico al beneficiario, è disposta secondo quanto indicato al comma 3.

6. La restituzione della garanzia, acquisita ai fini dell'erogazione anticipata del contributo, è disposta a seguito dall'erogazione del saldo del contributo.

7. Nel caso il contributo spettante, determinato in base all'accertamento finale della realizzazione dell'iniziativa e al rispetto degli obblighi in carico al beneficiario, dovesse risultare di importo inferiore a quello concesso, l'importo erogato in eccesso è restituito maggiorato dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a partire dalla data di emissione del mandato di pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite.

1.4.3 CONTRIBUTO PER LE *NEW COMPANY* (*NEWCO*)

1. I contributi per ricerca applicata concessi ad imprese operanti sul territorio provinciale da meno di due anni dalla data dell'istanza di agevolazione, ivi comprese quelle che nascono sul territorio provinciale con un progetto di ricerca agevolato e per le prospettive produttive di beni o servizi derivanti dal buon esito del progetto medesimo, sono erogati in tre tranche.

2. L'erogazione della prima tranche, pari al cinquanta per cento del contributo concesso, è subordinata alla verifica delle seguenti condizioni:

- a) realizzazione del progetto di ricerca ammesso ad agevolazione;
- b) rispetto dei vincoli occupazionali e finanziari previsti alla data di conclusione del progetto di ricerca e alla data di conclusione delle procedure di accertamento;
- c) esercizio di attività produttiva, connessa al progetto di ricerca, risultante da apposito sopralluogo nell'unità operativa;
- d) rispetto di ulteriori vincoli previsti dal provvedimento di concessione alla data di conclusione del progetto di ricerca e alla data di conclusione delle procedure di accertamento.

3. L'erogazione della seconda tranche, pari al venticinque per cento del contributo concesso, è subordinata alla verifica delle seguenti condizioni:

- a) rispetto del vincolo finanziario posto per l'anno successivo a quello in cui ha avuto termine il progetto di ricerca, comprovato dal relativo bilancio di esercizio;
- b) rispetto del vincolo occupazionale posto per l'anno successivo a quello in cui ha avuto termine il progetto di ricerca e alla data di conclusione delle procedure di accertamento;
- c) esercizio di attività produttiva, connessa al progetto di ricerca, risultante da apposito sopralluogo nell'unità operativa;
- d) rispetto di ulteriori vincoli previsti dal provvedimento di concessione per l'anno successivo a quello in cui ha avuto termine il progetto di ricerca e alla data di conclusione delle procedure di accertamento.

4. L'erogazione della terza tranche, pari al venticinque per cento del contributo concesso, è subordinata alla verifica delle seguenti condizioni:

- a) rispetto del vincolo finanziario posto per il secondo anno successivo a quello in cui ha avuto termine il progetto di ricerca, comprovato dal relativo bilancio di esercizio;
- b) rispetto del vincolo occupazionale posto per il secondo anno successivo a quello in cui ha avuto termine il progetto di ricerca e alla data di conclusione delle procedure di accertamento;
- c) esercizio di attività produttiva, connessa al progetto di ricerca, risultante da apposito sopralluogo nell'unità operativa;
- d) rispetto di ulteriori vincoli previsti dal provvedimento di concessione per il secondo anno successivo a quello in cui ha avuto termine il progetto di ricerca e alla data di conclusione delle procedure di accertamento.

5. È ammessa l'erogazione anticipata di una quota fino al 75% del contributo, dopo l'atto di concessione dello stesso, previa acquisizione da parte dell'ente istruttore di idonea garanzia, redatta secondo il facsimile predisposto dal Servizio Finanza e Ricerca, valida fino a restituzione della medesima, per l'intero importo anticipabile, aumentato del 20% a garanzia del buon esito del progetto e del rispetto dei vincoli finanziari, occupazionali e di attività in capo al beneficiario.

6 La restituzione della garanzia, acquisita ai fini dell'erogazione anticipata del contributo, è disposta a seguito dall'erogazione del saldo del contributo.

7. Nel caso il contributo spettante determinato in base all'accertamento finale della realizzazione dell'iniziativa e al rispetto degli obblighi in carico al beneficiario dovesse risultare di importo inferiore a quello concesso, l'importo erogato in eccesso è restituito maggiorato dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a partire dalla data di emissione del mandato di pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite.

1.4.4 DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Giunta provinciale con la deliberazione di cui al punto 1.3.2, comma 6, può disciplinare anche l'erogazione del contributo in conformità alla concessione in rate del medesimo ridefinendo la disciplina di cui ai punti 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3.

1.5. OBBLIGHI E SANZIONI

1.5.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DISPOSIZIONI

1. Le domande di agevolazione per progetti di ricerca applicata, anche sottoscritte da più soggetti (domande multiple), sono presentate con invio telematico tramite:

- a) il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale;
- b) la Posta Elettronica Certificata (PEC).

2. Fatto salvo il caso di diniego dell'agevolazione o rinuncia alla domanda già presentata, in ogni anno solare può essere presentata una sola domanda di agevolazione per progetti di ricerca applicata.

3. Non possono altresì essere presentate domande di agevolazione per progetti di ricerca applicata prima dell'ultimazione di progetti già agevolati ai sensi dell'art. 5 legge.

4. I bandi disposti dalla Giunta provinciale, ai sensi del punto 6, comma 2 delle "Norme di carattere generale", approvate con deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm. possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2 ed al comma 3.

1.5.2 PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E DISPOSIZIONI

1. La documentazione per la concessione, l'erogazione e il trasferimento di agevolazioni, di cui ai punti 1.8, 1.9 e 1.10 deve essere presentata utilizzando i facsimili predisposti dal Servizio Finanza, Ricerca e Sviluppo.

2. L'ente istruttore può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a quella presentata con la domanda di agevolazione, fissando un termine compreso tra 15 e 60 giorni; in caso di mancata presentazione della documentazione entro detto termine, l'ente istruttore sollecita l'invio della documentazione fissando un nuovo termine non inferiore a 15 giorni dalla data del sollecito; la mancata presentazione della documentazione, comprensiva di ogni elemento informativo richiesto entro il termine fissato dal sollecito, comporta il diniego totale o parziale dell'agevolazione.

3. Qualora la documentazione di cui al comma 2 riguardi la valutazione scientifica del progetto di ricerca, la documentazione può essere chiesta ad integrazione o modifica del progetto medesimo.

4. L'ente istruttore può chiedere la presentazione, entro un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 60 giorni, di documentazione integrativa a quella presentata per l'erogazione del contributo; in caso di mancata presentazione della documentazione entro detto termine, l'ente istruttore sollecita

l'invio della documentazione fissando un nuovo termine non inferiore a 15 giorni dalla data del sollecito; la mancata presentazione della documentazione, comprensiva di ogni elemento informativo richiesto entro il termine fissato dal sollecito, comporta la revoca totale o parziale dell'agevolazione.

5. La documentazione prevista per l'erogazione delle tranches di contributo successive alla prima, di cui ai punti 1.4.2 e 1.4.3, deve essere presentata entro 90 giorni dall'approvazione del relativo bilancio di esercizio comprovante il rispetto dei vincoli finanziari posti in carico al beneficiario per l'anno precedente. La mancata presentazione di uno o più documenti entro il termine previsto comporta la revoca totale o parziale del contributo.

1.5.3 OBBLIGHI INERENTI IL PROGETTO DI RICERCA E SANZIONI

1. Fatte salve le variazioni previste al punto 1.1.7, è fatto obbligo per le imprese di realizzare il progetto di ricerca secondo le tempistiche e le modalità previste nel progetto approvato dal comitato per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 15 bis della legge.

2. Qualora in sede di monitoraggio risultassero difformità sullo stato di realizzazione del progetto, rispetto alle previsioni, tali da pregiudicare il buon esito della ricerca, su proposta del comitato per gli incentivi può essere disposta la revoca parziale o totale del contributo.

3. Il mancato raggiungimento dei risultati previsti dal progetto di ricerca comporta la revoca del contributo. La revoca non è disposta qualora, su parere favorevole del comitato per gli incentivi, l'esito negativo delle attività di ricerca non sia imputabile a comportamenti dell'impresa incoerenti rispetto a quelli previsti e necessari all'ottenimento dei risultati del progetto, l'impresa eserciti sul territorio provinciale attività produttiva di beni o servizi con un livello occupazionale non inferiore a quello in carico alla data della domanda di agevolazione e siano rispettati i vincoli finanziari disposti con la concessione del contributo.

4. Il raggiungimento di risultati difformi da quelli attesi dal progetto di ricerca non comporta la revoca del contributo qualora venga comunque svolta attività produttiva di beni o servizi connessa ai risultati ottenuti sul territorio provinciale per i tempi stabiliti al punto 1.5.6, comma 4, e siano rispettati i vincoli occupazionali e finanziari.

5. Ai fini della concessione delle agevolazioni possono essere posti su proposta del comitato per gli incentivi alle imprese, vincoli di natura tecnico-scientifica a presidio del buon esito del progetto di ricerca.

6. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 5 comporta la revoca parziale o totale del contributo secondo il parere espresso dal comitato per gli incentivi alle imprese.

1.5.4 OBBLIGHI OCCUPAZIONALI E SANZIONI

1. La concessione di contributi superiori a euro 500 mila comporta l'obbligo di raggiungere il livello occupazionale, espresso in unità lavorative annue previsto nel piano aziendale dal termine del progetto di ricerca e nei tre anni solari successivi.

2. Per contributi di importo superiore a 1 milione di euro l'obbligo occupazionale, di cui al comma 1, è esteso ai 4 anni solari successivi il termine del progetto di ricerca.

3. L'occupazione prevista negli anni successivi la data in cui ha termine il progetto di ricerca non potrà essere decrescente e inferiore a quella in carico alla data della domanda di agevolazione.

4. Raggiunti i livelli occupazionali previsti al termine del progetto di ricerca, non comporta violazione degli obblighi occupazionali, una riduzione non superiore al 10 per cento degli occupati stabiliti.

5. Il rispetto dei livelli occupazionali stabiliti è comprovato dal numero di addetti iscritti nel libro unico del lavoro dell'impresa, operanti sul territorio provinciale, occupati con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato o con contratto di collaborazione, o con contratto di apprendistato: sono esclusi i dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria. I contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e i contratti di collaborazione sono computati ai fini del calcolo dell'occupazione in carico purché aventi durata non inferiore a 3 anni.

6. Il mancato raggiungimento dei livelli occupazionali stabiliti al termine del progetto di ricerca, comporta la revoca:

- a) totale del contributo nel caso in cui il numero di occupati risulti inferiore al 30 per cento di quelli stabiliti;
- b) in proporzione al minor numero di occupati nel caso in cui il differenziale risulti inferiore a quello di cui alla precedente lettera a).

7. Il mancato mantenimento dei livelli occupazionali, a partire dal primo anno solare successivo il termine del progetto di ricerca, comporta la revoca del contributo in proporzione al periodo di inadempimento e al numero degli occupati mancanti, fatto salvo il margine di tolleranza del 10 per cento di cui al comma 4.

8. A tutela del rispetto dei livelli occupazionali, di cui al comma 1, e al comma 2, l'ente istruttore può chiedere idonea garanzia per l'erogazione delle agevolazioni concesse.

9. La concessione di contributi superiori a 1 milione di euro comporta in ogni caso l'obbligo di raggiungere e mantenere un livello occupazionale non inferiore a 9 addetti.

1.5.5 OBBLIGHI FINANZIARI e SANZIONI

1. La concessione delle agevolazioni comporta l'obbligo da parte dell'impresa di presentare una situazione patrimoniale in cui il capitale netto non sia inferiore al 15 per cento del totale dell'attivo del bilancio approvato, comprensivo del residuo debito leasing.

2. Ai fini del computo del capitale netto, si considerano indifferentemente le seguenti voci patrimoniali: capitale sociale, riserve, utili d'esercizio, solamente se destinati a riserva, versamenti in conto futuro aumento capitale sociale e finanziamenti soci, solamente se accompagnati dall'impegno dei soci a mantenerli in azienda fino al termine dell'anno in cui scade l'obbligo di esercizio dell'attività produttiva di cui al punto 1.5.6, comma 4.

3. Il livello di patrimonializzazione sopra indicato è dimostrato a partire dall'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, o approvato, riferito alla data in cui ha avuto termine il progetto di ricerca e deve risultare rispettato per i due esercizi successivi. I finanziamenti soci eventualmente da computare ai fini del livello di patrimonializzazione devono risultare espressamente indicati dal bilancio.

4. Il mancato rispetto del livello di patrimonializzazione comporta la revoca del contributo in proporzione al minor livello di patrimonializzazione raggiunto e al periodo di inadempimento.

5. La revoca non è disposta se, entro 90 giorni dall'approvazione del primo bilancio da cui risulta l'inadempimento, il beneficiario provvede a ripristinare il livello di patrimonializzazione minimo richiesto attraverso il versamento di mezzi freschi contabilizzati quali aumento di capitale sociale, conto futuro aumento di capitale sociale o versamento soci infruttifero postergato vincolato fino al termine dell'anno in cui scade l'obbligo di esercizio dell'attività produttiva, di cui al punto 1.5.6, comma 4.

6. Per le domande, da esaminarsi secondo la procedura valutativa o negoziale, con spesa prevista superiore a 500.000 euro, l'ente istruttore può fissare vincoli finanziari in aggiunta a quello di cui al comma 1, in relazione alle specifiche situazioni aziendali dei soggetti richiedenti le agevolazioni e acquisire idonea garanzia a tutela del mantenimento dell'attività produttiva.

7. Ad eccezione del vincolo di patrimonializzazione minima del 15 per cento, di cui al comma 1, i vincoli finanziari possono essere modificati, prima della completa erogazione del contributo, su motivata richiesta del beneficiario, nel caso di variazione degli elementi oggettivi sulla base dei quali era stato originariamente stabilito il vincolo e sempreché sia garantita la corretta capitalizzazione dell'impresa e la continuità dell'attività.

8. Il regime di contabilità ordinaria, di cui al punto 1.1.2, deve essere adottato dall'impresa a partire dal bilancio di cui al comma 3, pena la revoca del contributo.

1.5.6 OBBLIGHI DI RADICAMENTO TERRITORIALE E SANZIONI

1. È fatto obbligo per i beneficiari di utilizzare i risultati della ricerca sul territorio provinciale per assicurare una ricaduta positiva in termini occupazionali o di accrescimento della competitività. All'atto della domanda di contributo il soggetto richiedente deve produrre apposita documentazione atta a certificare l'impegno in tal senso.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è soddisfatto qualora il beneficiario eserciti sul territorio provinciale al termine del progetto di ricerca un'attività produttiva di beni o servizi connessa ai risultati del progetto medesimo nel rispetto degli obblighi occupazionali e finanziari previsti.

3. In deroga al disposto di cui al comma 1:

- sono agevolabili i progetti presentati da soggetti con personalità giuridica che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati senza fini di lucro in attività di ricerca sul territorio provinciale, purché tali progetti presentino caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico ed i loro risultati siano trasferibili ad iniziative imprenditoriali per accrescere la competitività del sistema economico provinciale.
- sentito il comitato per gli incentivi alle imprese, possono essere concesse agevolazioni anche per progetti di ricerca non funzionali a garantire che i risultati siano utilizzati dall'impresa sul territorio provinciale, purché tali progetti presentino caratteristiche di assoluta eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico.

4. Le imprese e i consorzi beneficiari delle agevolazioni devono mantenere l'attività, di cui al comma 2, sul territorio provinciale per un periodo pari a 5 o 10 anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa per i contributi concessi rispettivamente di importo fino a 1.500.000 euro o superiore. In caso di sospensione dell'attività detti termini sono prolungati per il periodo di sospensione.

5. Nel caso di mancato rispetto dei vincoli di cui al precedente comma 4, di cessazione dell'attività o di fallimento dell'impresa, le agevolazioni sono:

- a) revocate totalmente nel caso l'inadempimento, la cessazione dell'attività o il fallimento avvengano prima del decorso di 5 anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa;
- b) revocate proporzionalmente al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine decennale, nel caso l'inadempimento, la cessazione dell'attività o il fallimento avvengano trascorsi 5 anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa.

6. Nel caso di consorzi non finalizzati all'esercizio dell'attività produttiva di beni o servizi derivanti dall'esito del progetto di ricerca, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle imprese consorziate, in proporzione alla quota di partecipazione al consorzio, alla data di ultimazione del progetto di ricerca.

7. La concessione delle agevolazioni comporta l'obbligo di non cedere i prototipi per i quali le agevolazioni sono state concesse per un periodo di tre o cinque anni dal termine del progetto di ricerca, rispettivamente per valori di cessione fino a 250.000 euro o di importo superiore.

1.5.7 ULTERIORI OBBLIGHI PER LE *NEW.COMPANY* E SANZIONI

1. Fatte salve le disposizioni di cui al punto 1.5.5, per le imprese operanti sul territorio provinciale da meno di due anni dalla data dell'istanza di agevolazione, ivi comprese quelle che nascono sul territorio provinciale con un progetto di ricerca agevolato e per le prospettive produttive di beni o servizi derivanti dal buon esito del progetto medesimo (*new company* alias *new.co*), è fatto obbligo di:

- a) presentare una situazione patrimoniale in cui il capitale netto non sia inferiore al 20 per cento del totale dell'attivo del bilancio approvato, secondo le disposizioni di cui al punto 1.5.5;
- b) presentare, entro 90 giorni dalla data della concessione del contributo un contratto di mutuo bancario di durata non inferiore a 5 anni, non rimborsabile anticipatamente e di importo almeno pari al 50% della spesa prevista nella domanda di agevolazione;
- c) ottenere l'erogazione del 100 per cento del mutuo, di cui alla precedente lettera b, entro 180 giorni dalla data di concessione del contributo;
- d) trasmettere per i 5 anni successivi all'inizio del progetto di ricerca all'ente istruttore, entro il mese di aprile di ciascun anno, una relazione attestante per l'esercizio precedente lo stato di avanzamento del progetto di ricerca, l'occupazione in carico, il fatturato conseguito e il risultato di esercizio previsto/conseguito e gli scostamenti rispetto ai dati economico-finanziari previsionali indicati in sede di istanza di agevolazione.

2. Il mutuo bancario di cui al comma 1, lettere b) e c), non è richiesto qualora l'impresa presenti una situazione patrimoniale superiore di 10 punti percentuali a quella indicata al medesimo punto 1, lettera a).

3. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, lettera a), eventualmente rafforzato dal disposto di cui al comma 2, comporta la revoca del contributo concesso secondo le disposizioni di cui al punto 1.5.5.

4. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, lettere b) e c), comporta la revoca totale del contributo.

5. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d), comporta la revoca del contributo concesso pari a 1 quinto del contributo medesimo per ciascun anno in cui non è pervenuta la relazione.

1.5.8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I CENTRI DI RICERCA

1. Per i centri di ricerca di medie e grandi imprese, che svolgono esclusivamente attività di ricerca, la concessione del contributo per un progetto di ricerca applicata comporta il rispetto dei seguenti obblighi:

- a) esercitare attività di ricerca e sviluppo in provincia di Trento per 10 anni dal termine del progetto;
- b) dare priorità nelle assunzioni a personale formato negli organismi di ricerca

operanti sul territorio provinciale;

- c) organizzare annualmente per 5 anni dal termine del progetto di ricerca un seminario di valenza internazionale sulle attività di ricerca svolte in Trentino;
- d) trasmettere entro il mese di aprile di ogni anno all'ente istruttore, per 5 anni dal termine del progetto di ricerca, una relazione attestante il rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) per l'esercizio precedente.

2. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, lettera a), le agevolazioni sono revocate:

- a) totalmente nel caso l'inadempimento avvenga prima del decorso di 5 anni dalla data di termine del progetto di ricerca;
- b) proporzionalmente al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine decennale, nel caso l'inadempimento avvenga trascorsi 5 anni dalla data del termine del progetto di ricerca.

3. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b), le agevolazioni sono revocate del 50 per cento.

4. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), le agevolazioni sono revocate in misura pari a un decimo per ciascun anno in cui non sono stati adempiuti entrambi gli obblighi.

5. La media o grande impresa, controllante in via diretta o indiretta, ai sensi dell'articolo 2359, numero 1 del codice civile, il centro di ricerca, deve garantire le risorse finanziarie necessarie all'esercizio di dette attività fino allo scadere dei termini sopra indicati, rilasciando a tal fine apposita lettera di patronage a contenuto fideiussorio di importo pari al contributo concesso maggiorato del 30%, redatta secondo lo schema predisposto dal Servizio Finanza, Ricerca e Sviluppo.

6. In alternativa agli obblighi di cui al comma 1, la concessione del contributo ai centri di ricerca comporta l'obbligo da parte della media o grande imprese di:

- a) realizzare sul territorio provinciale, in via diretta o tramite una società controllata ai sensi dell'articolo 2359, numero 1), del codice civile, un investimento produttivo di beni o servizi, connesso ai risultati del progetto di ricerca agevolato, per un importo pari alle agevolazioni ricevute, e comunque non inferiore a 1.000.000 euro, entro due anni dalla data di conclusione del progetto di ricerca;
- b) esercitare l'attività produttiva in provincia di Trento di cui alla precedente lettera a) per 5 o 10 anni secondo le disposizioni di cui al punto 1.5.6, comma 4.

7. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 5, lettera a) comporta la revoca del contributo in proporzione al minor investimento effettuato nel termine stabilito.

8. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 6, lettera b), comporta la revoca del contributo secondo le disposizioni di cui al punto 1.5.6, comma 5.

9. Il soggetto controllante, ai sensi dell'articolo 2359, numero 1), del codice civile, il centro di ricerca e l'impresa esercente l'attività produttiva connessa

al progetto di ricerca, deve garantire le risorse finanziarie necessarie all'esercizio di dette attività fino allo scadere dei termini sopra indicati, rilasciando a tal fine apposita lettera di patronage a contenuto fideiussorio di importo pari al contributo concesso maggiorato del 30%, redatta secondo lo schema predisposto dal Servizio Finanza, Ricerca e Sviluppo.

10. La garanzia, di cui ai commi 5 e 9, è acquisita ai fini della completa erogazione del contributo o del saldo del medesimo in caso di anticipo. La mancata presentazione della garanzia nel termine fissato dall'ente istruttore comporta la revoca totale del contributo concesso.

1.6. PROCEDURE

1.6.1 ...abrogato...

1.6.2. PROCEDURA VALUTATIVA

1. Sono esaminate con procedura valutativa, ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 14 della legge, le domande di agevolazione di importo fino a 1,5 milioni di euro relative alle spese sostenute dal giorno successivo la presentazione della domanda medesima, fatte salve le disposizioni di cui al punto 1.6.3, comma 1, per i centri di ricerca e le *new.co*.

2. Le spese ammissibili sono individuate sulla base del parere del comitato per gli incentivi alle imprese, previsto dall'art. 15 bis della legge, che valuta:

- a) gli aspetti tecnico-scientifici delle iniziative;
- b) se trattasi di ricerca industriale o di attività di sviluppo sperimentale;
- c) l'eventuale appartenenza del progetto di ricerca alle iniziative definite prioritarie dal programma pluriennale della ricerca (PPR);
- d) la pertinenza e la congruità delle spese;
- e) la presenza dei requisiti di cui al punto 1.3.1;
- f) la sussistenza delle condizioni per la concessione delle maggiorazioni di cui al punto 1.3.2;
- g) la congruità dell'impegno di cui al punto 1.5.6, comma 1;
- h) le caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico, di cui al punto 1.5.6, comma 3;
- i) la validità dell'iniziativa sotto il profilo economico - finanziario.

3. La congruità del costo di acquisizione di strumenti e attrezzature appositamente acquisiti per il progetto di ricerca nonché dei materiali di consumo per la realizzazione di prototipi è attestata dal relativo documento di spesa pagato

per importi di singoli beni fino a 250 mila euro; per importi unitari superiori, da perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale.

4. L'ente istruttore, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande dispone:

- a) la verifica della regolarità amministrativa e ammissibilità della documentazione per la concessione e l'erogazione del contributo;
- b) la verifica dei requisiti dell'impresa per l'accesso alle agevolazioni;
- d) l'esame economico – finanziario dell'iniziativa;
- d) il calcolo del contributo spettante.

5. Ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni, l'esame economico – finanziario e amministrativo può essere affidato a Trentino Sviluppo S.p.A., ai sensi dell'art. 14, comma 2 bis, della legge.

6. Il comitato per gli incentivi alle imprese può, in mancanza di requisiti sostanziali di carattere scientifico, chiedere la modifica o l'integrazione del progetto di ricerca nonché subordinare il parere positivo alla concessione delle agevolazioni al rispetto di vincoli di natura tecnico - scientifica.

7. Per progetti di ricerca della durata superiore a 2 anni il comitato per gli incentivi alle imprese, ai fini della valutazione finale dei progetti, può disporre il monitoraggio delle attività di ricerca per la formulazione di un parere intermedio di coerenza rispetto al progetto ammesso ad agevolazione.

8. Sia per la concessione sia per l'erogazione del contributo possono essere disposti dall'ente istruttore appositi sopralluoghi in azienda per verificare lo stato di attività della stessa e lo stato di avanzamento del progetto di ricerca.

1.6.3. PROCEDURA NEGOZIALE

1. Sono esaminate secondo la procedura negoziale, ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 14 bis della legge, le domande di agevolazione di importo superiore a 1,5 milioni di euro relative alle spese sostenute dal giorno successivo la presentazione della domanda medesima, quelle presentate dai centri di ricerca di medie e grandi imprese, nonché quelle presentate dalle imprese di cui al punto 1.4.3 (*new.co*).

2. Le domande soggette a procedura negoziale sono valutate secondo le disposizioni di cui al punto 1.6.2.

3. Acquisito il parere del comitato per gli incentivi alle imprese, l'ente istruttore inoltra le risultanze istruttorie al Dipartimento provinciale competente in materia. L'Assessore di riferimento, previo confronto con il soggetto richiedente e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, sottopone all'esame della Giunta provinciale la proposta di deliberazione di approvazione dell'ipotesi di accordo definita dal confronto anzidetto. Con la deliberazione sono approvati in particolare i seguenti elementi dell'ipotesi di accordo:

- gli interventi accordabili al soggetto richiedente e le misure di agevolazione;
- i vincoli e gli obblighi a carico del soggetto beneficiario;

- i tempi e le modalità di completamento delle iniziative e di erogazione delle agevolazioni;
- l'eventuale deroga per ragioni di interesse pubblico a specifiche disposizioni previste dalle norme di carattere generale o dal presente provvedimento, fatto salvo quanto indicato al comma 4.

4. La deliberazione di cui al comma 3 non può in ogni caso fissare vincoli finanziari inferiori al livello minimo di patrimonializzazione indicato al punto 1.5.5, commi 1, 2 e 3 o disposizioni in contrasto con il Regolamenti CE n. 1998/2006 e n. 800/2008 .

5. Ad avvenuta approvazione della deliberazione di cui al comma 3, l'ente istruttore provvede ad assumere l'atto di concessione secondo le modalità previste per le domande presentate in procedura valutativa.

6. Le variazioni del programma di investimento o degli altri elementi approvati dalla Giunta provinciale sono soggetti ad un nuovo parere del comitato per gli incentivi alle imprese e necessitano di un nuovo provvedimento da parte della Giunta stessa quando riguardano:

- una modifica sostanziale dell'iniziativa;
- una variazione superiore al 30% della spesa prevista o dell'entità dell'agevolazione accordata;
- una riduzione superiore al 10% degli addetti previsti;
- modifiche o mancato rispetto degli altri vincoli o obblighi a carico del soggetto beneficiario.

7. Sia per la concessione sia per l'erogazione del contributo possono essere disposti dall'ente istruttore appositi sopralluoghi in azienda per verificare lo stato di attività della stessa e lo stato di avanzamento del progetto di ricerca

1.7. SUBENTRI E TRASFERIMENTI

1.7.1 DISPOSIZIONI IN TEMA DI SUBENTRI E TRASFERIMENTI

1. In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione di impresa, le agevolazioni concesse, non interamente erogate, sono trasferite al soggetto subentrante a condizione che sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, continui ad esercitare l'impresa, assuma gli obblighi relativi; nell'atto di cessione, conferimento deve essere esplicitamente previsto che tali agevolazioni vengono cedute al soggetto subentrante.

2. I contributi non erogati, alla data di effetto degli eventi di cui al comma 1, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

3. Nei casi di cui al comma 1 è adottato, sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni, un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante previa:

- a) presentazione della documentazione prevista dal presente provvedimento;
- b) verifica del possesso dei requisiti previsti per l'agevolazione da trasferire.

4. I requisiti soggettivi richiesti per il trasferimento delle agevolazioni, sono i medesimi che deve possedere il soggetto già agevolato al momento del verificarsi degli eventi sopra richiamati.

5. Per i fini di cui al comma 4, non rileva la dimensione d'impresa del soggetto istante il trasferimento.

6. Se i fatti di cui al comma 1, intervengono prima della concessione del contributo, l'agevolazione è concessa al nuovo soggetto, previa presentazione di domanda da parte del soggetto subentrante nonché di aggiornamento della documentazione prevista per la presentazione delle domande comprendente a tal fine il requisito soggettivo dimensionale.

7. Se i fatti di cui al comma 1 intervengono dopo la completa o parziale erogazione delle agevolazioni e il soggetto subentrante non assume gli obblighi relativi, è disposta la revoca delle agevolazioni in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

8. Qualora le agevolazioni non possano essere trasferite, è disposta la revoca delle medesime in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

9. Nel caso di trasformazione di impresa, le agevolazioni sono concesse o, se già concesse, sono liquidate alla nuova ragione sociale previa:

- a) presentazione della documentazione prevista dal presente provvedimento;
- b) verifica dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

10. Qualora successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

11. La domanda di trasferimento delle agevolazioni, deve essere presentata entro 6 mesi dalla data dell'evento e comunque entro il termine fissato dall'ente istruttore. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda entro il suddetto termine, comporta il diniego delle domande per le quali non è stata ancora disposta la concessione delle agevolazioni o la revoca delle agevolazioni già concesse in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

12. Nel caso di istanze esaminate secondo la procedura valutativa o la procedura negoziale, l'ente istruttore può riformulare eventuali vincoli finanziari aggiuntivi a quello previsto al punto 1.5.5 commi 1, 2 e 3 e quelli di cui al punto 1.5.7, qualora quelli originari non risultassero applicabili al soggetto subentrante.

13. In caso di trasferimento di agevolazioni gravate da obblighi occupazionali, i medesimi sono riformulati in capo al subentrante in aggiunta ai livelli occupazionali garantiti dal medesimo sul territorio provinciale alla data della domanda di trasferimento.

14. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche nel caso di scissione d'impresa, nonché, in caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, all'affitto temporaneo d'azienda, funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente previsto l'acquisizione dell'azienda alla conclusione della procedura.

1.8. DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1.8.1 ...abrogato...

1.8.2 DOMANDE ESAMINATE SECONDO LA PROCEDURA VALUTATIVA

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, alla domanda deve essere allegata:

- a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
 - 1) l'iscrizione al registro delle imprese;
 - 2) che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali e non è stata sottoposta a esecuzioni immobiliari;
 - 3) nel caso di domande di agevolazione i cui proponenti siano minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
 - 4) l'eventuale percezione e restituzione di aiuti di Stato dichiarati illegittimi o incompatibili con il Trattato europeo dalla Commissione europea.
- b) UNA DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
 - 1) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e di cui al presente provvedimento;
 - 2) l'impegno all'utilizzo dei risultati del progetto di ricerca sul territorio provinciale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, della legge;
 - 3) il luogo di versamento e l'entità delle imposte versate relative ai due esercizi precedenti la data della domanda di agevolazione;
- c) IL PROGETTO DI RICERCA che dovrà contenere i seguenti elementi:
 - 1) oggetto, obiettivi intermedi e finali, durata e fasi della ricerca;
 - 2) interesse industriale all'esecuzione del progetto in relazione all'impatto economico e occupazionale dei risultati perseguiti con descrizione del mercato di riferimento;
 - 3) elenco delle spese programmate per le singole fasi con l'indicazione dell'importo previsto e del termine di realizzazione, ripartizione e valorizzazione delle attività rientranti nella ricerca industriale e nelle attività di sviluppo sperimentale;
 - 4) capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività di ricerca;
 - 5) individuazione del coordinatore scientifico dell'attività di ricerca
 - 6) carattere di addizionalità del progetto rispetto alla ordinaria attività di ricerca dell'impresa, come specificato al punto 1.3.1, comma 2 (solo per le grandi imprese).

- d) UNA RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, che dovrà contenere i seguenti elementi:
- 1) individuazione dell'impresa richiedente;
 - 2) attività aziendale svolta o che si intende svolgere; tipologia di prodotto o di servizio offerto; mercato;
 - 3) occupazione (unità lavorative annue), nel periodo precedente e successivo la domanda di agevolazione nonché quella prevista a seguito del completamento delle spese di ricerca;
 - 4) piano finanziario di sostenibilità dell'intervento;
 - 5) riclassificazione dei dati di bilancio prospettici;
 - 6) gli elementi necessari ad individuare la dimensione dell'impresa;
 - 7) l'entità dei contributi percepiti a titolo di «de minimis» a partire dagli ultimi due esercizi precedenti e fino alla data della domanda di agevolazione (per imprese con meno di 10 addetti che espongono costi opportunità del titolare o dei soci);
- e) COPIA DEGLI ULTIMI DUE BILANCI APPROVATI E DELLE RELAZIONI ACCOMPAGNATORIE, qualora non depositati presso il registro delle imprese;
- f) COPIA DI PREVENTIVI ANALITICI DI SPESA dei fornitori per l'acquisto di strumenti e attrezzature;
- g) STUDIO DI FATTIBILITÀ, a firma del legale rappresentante dell'impresa, del progetto di ricerca in presenza o in assenza del contributo (solo per grandi imprese).

1.8.3 DOMANDE ESAMINATE SECONDO LA PROCEDURA NEGOZIALE

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, alla domanda deve essere allegata:

- a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
- 1) l'iscrizione al registro delle imprese;
 - 2) che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali e non è stata sottoposta a esecuzioni immobiliari;
 - 3) nel caso di domande di agevolazione i cui proponenti siano minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
 - 4) l'eventuale percezione e restituzione di aiuti di Stato dichiarati illegittimi o incompatibili con il Trattato europeo dalla Commissione europea.
- b) UNA DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
- 1) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e di cui al presente provvedimento;
 - 2) l'impegno all'utilizzo dei risultati del progetto di ricerca sul territorio provinciale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, della legge;
 - 3) il luogo di versamento e l'entità delle imposte versate relative ai due esercizi precedenti la data della domanda di agevolazione;

- c) IL PROGETTO DI RICERCA che dovrà contenere i seguenti elementi:
- 1) oggetto, obiettivi intermedi e finali, durata e fasi della ricerca;
 - 2) interesse industriale all'esecuzione del progetto in relazione all'impatto economico e occupazionale dei risultati perseguiti con descrizione del mercato di riferimento;
 - 3) elenco delle spese programmate per le singole fasi con l'indicazione dell'importo previsto e del termine di realizzazione, ripartizione e valorizzazione delle attività rientranti nella ricerca industriale e nelle attività di sviluppo sperimentale;
 - 4) capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività di ricerca;
 - 5) individuazione del coordinatore scientifico dell'attività di ricerca;
 - 6) carattere di addizionalità del progetto rispetto alla ordinaria attività di ricerca dell'impresa, come specificato al punto 1.3.1, comma 2 (solo per le grandi imprese).
- d) IL PIANO STRATEGICO, che dovrà contenere i seguenti elementi:
- 1) individuazione dell'impresa richiedente;
 - 2) attività aziendale svolta o che si intende svolgere; tipologia di prodotto o di servizio offerto; mercato;
 - 3) la situazione occupazionale dell'impresa e le ricadute occupazionali attese su di essa dai risultati conseguibili grazie esiti del progetto di ricerca;
 - 4) piano finanziario di sostenibilità dell'intervento;
 - 5) la situazione produttiva dell'impresa e la sua evoluzione in rapporto all'investimento da realizzare;
 - 6) la situazione del mercato di riferimento attuale e prospettica;
 - 7) la struttura organizzativa dell'impresa, con riguardo anche alle eventuali dinamiche di gruppo, e le implicazioni sulla stessa della realizzazione dell'iniziativa;
 - 8) riclassificazione dei dati di bilancio prospettici;
 - 9) gli elementi necessari ad individuare la dimensione dell'impresa;
 - 10) la proposta negoziale;
 - 11) l'entità dei contributi percepiti a titolo di «de minimis» a partire dagli ultimi due esercizi precedenti e fino alla data della domanda di agevolazione (per imprese con meno di 10 addetti che espongono costi opportunità del titolare o dei soci);
- e) COPIA DEGLI ULTIMI DUE BILANCI APPROVATI E DELLE RELAZIONI ACCOMPAGNATORIE, qualora non depositati presso il registro delle imprese;
- f) COPIA DI PREVENTIVI ANALITICI DI SPESA dei fornitori per l'acquisto di strumenti e attrezzature;
- g) STUDIO DI FATTIBILITÀ, a firma del legale rappresentante dell'impresa, del progetto di ricerca in presenza o in assenza del contributo (solo per grandi imprese).

1.9. DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1.9.1 DISPOSIZIONI IN TEMA DI PAGAMENTI

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dall'art. 5 della legge, le spese rendicontate devono risultare interamente pagate.

2. Tutti i documenti di spesa devono risultare completamente pagati Il pagamento delle spese deve essere effettuato unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra spesa e pagamento. Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse, questo può essere dimostrato con una liberatoria del fornitore del bene o del servizio. E' in ogni caso escluso il pagamento tramite contanti e compensazioni credito/debito.

1.9.2 ...abrogato...

1.9.3 DOMANDE ESAMINATE SECONDO LA PROCEDURA VALUTATIVA E NEGOZIALE

1. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al punto 1.4.1 e della prima tranche di contributo di cui ai punti 1.4.2 e 1.4.3, per domande esaminate secondo la procedura valutativa e secondo la procedura negoziale, deve essere trasmessa all'ente istruttore la seguente documentazione:

- a) RELAZIONE TECNICA FINALE, firmata dal responsabile scientifico della ricerca e dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa nonché, ove esista, dal presidente del collegio sindacale, attestante il progetto di ricerca svolto e i suoi risultati;
- b) RELAZIONE SULLE RICADUTE OCCUPAZIONALI, PRODUTTIVE ED ECONOMICHE aziendali, a firma del legale rappresentante o del titolare dell'impresa, attestante il rispetto degli obblighi occupazionali, finanziari e di attività produttiva;
- c) RELAZIONE CONTABILE, predisposta secondo il facsimile redatto dal Servizio Finanza, Ricerca e Sviluppo, sottoscritta dal responsabile scientifico della ricerca e dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa nonché, ove esista, dal presidente del collegio sindacale, che presenti:
 - 1) la distinta delle spese effettivamente sostenute per l'attività di ricerca;
 - 2) il fatturato relativo alla produzione di beni e servizi derivante dal progetto di ricerca al termine del progetto di ricerca e alla data di trasmissione della documentazione di rendicontazione del progetto medesimo (solo per le new.co);
- d) ATTESTAZIONE DI VERIFICA di un professionista iscritto all'Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che deve contenere i seguenti elementi:

- 1) elenco riepilogativo delle diverse tipologie di spese ammissibili dei relativi documenti di spesa per i quali è stata richiesta l'agevolazione del contributo, da inviare anche in formato elettronico;
 - 2) le spese elencate nei documenti in elenco rispettano quanto previsto dai criteri e modalità per l'applicazione della legge;
 - 3) le spese sono state effettuate nel rispetto dei termini stabiliti dai criteri e modalità per l'applicazione della legge;
 - 4) è stato effettuato il pagamento delle spese sostenute, secondo le modalità previste al comma 2 del punto 1.9.1, per le quali si chiede l'erogazione del contributo;
- e) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante:
- 1) di non aver presentato altre domande di agevolazione per il medesimo progetto di ricerca o per le medesime spese, fatti salvi i casi di cumulabilità;
 - 2) il rispetto delle disposizioni antispeculative di cui al punto 7 delle Norme di carattere generale approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm. (ove non derogate dalla Giunta provinciale);
 - 3) il numero di occupati in carico al termine del progetto di ricerca e alla data di trasmissione della documentazione di rendicontazione del progetto medesimo;
 - 4) il completo pagamento degli stipendi dei dipendenti e del compenso dei collaboratori, nonché il completo versamento dei contributi previdenziali del suddetto personale alla data di trasmissione della documentazione;
- f) documentazione comprovante il rispetto dei vincoli finanziari in carico;
- g) documentazione comprovante il rispetto di eventuali ulteriori obbligazioni previste dal provvedimento di concessione;
- h) LETTERA DI PATRONAGE a contenuto fideiussorio dell'impresa controllante redatta secondo il facsimile predisposto dal Servizio Finanza, Ricerca e Sviluppo (solo per i centri di ricerca).

2. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo di cui al punto 1.4.2 e della seconda e terza tranche di contributo di cui al punto 1.4.3, deve essere trasmessa all'ente istruttore la seguente documentazione:

- a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante:
- 1) il numero di occupati in carico al termine dell'esercizio precedente e alla data di trasmissione della documentazione;
 - 2) il completo pagamento degli stipendi dei dipendenti e del compenso dei collaboratori a progetto, nonché il completo versamento dei contributi previdenziali del suddetto personale alla data di trasmissione della documentazione;

- b) DOCUMENTAZIONE comprovante il rispetto dei vincoli finanziari in carico;
- c) DOCUMENTAZIONE comprovante il rispetto di eventuali ulteriori obbligazioni previste dal provvedimento di concessione;
- d) RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA da cui risulti l'attività svolta nell'anno precedente, i beni o servizi realizzati, i mercati acquisiti, le criticità riscontrate e le prospettive di breve e medio periodo (solo per le *new.co*).

1.10. DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI E LA MODIFICA DEI VINCOLI FINANZIARI

1.10.1 DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ai fini del trasferimento delle agevolazioni, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 1.7.1, comma 11:

- a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa subentrante, attestante:
 - 1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni;
 - 2) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e del presente provvedimento;
 - 3) che il soggetto subentrante continua ad esercitare l'impresa e assume gli obblighi relativi;
 - 4) occupazione in carico alla data dell'atto di cessione, conferimento d'azienda o fusione e alla data della presentazione della domanda di trasferimento;
- b) UNA RELAZIONE SULLE MOTIVAZIONI E SUL PIANO STRATEGICO che hanno portato all'operazione, evidenziante i risvolti occupazionali e produttivi nonché eventuali obbligazioni non rispettabili legate alle agevolazioni da trasferire con eventuali proposte di modifica;
- c) COPIA DELL'ATTO DI CESSIONE, CONFERIMENTO, FUSIONE O SCISSIONE D'IMPRESA, regolarmente registrati, qualora non disponibili presso il registro delle imprese;
- d) COPIA DEGLI ULTIMI DUE BILANCI APPROVATI E DELLE RELAZIONI ACCOMPAGNATORIE, qualora non depositati presso il registro delle imprese.

1.10.2 DOCUMENTAZIONE PER LA MODIFICA DEI VINCOLI FINANZIARI

1. Ai fini della valutazione della domanda di modifica dei vincoli finanziari, alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) RELAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA attestante:
 - 1) le cause che hanno portato all'impossibilità di rispettare il vincolo finanziario;
 - 2) una proposta di un vincolo alternativo in grado di assicurare adeguate risorse finanziarie all'impresa;
 - 3) il bilancio previsionale per l'esercizio in corso alla data della domanda di modifica e per quello successivo;
- b) COPIA DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO alla data di presentazione della domanda di modifica, comprensivo delle relazioni accompagnatorie, qualora

non disponibile presso il registro delle imprese.

1.11. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE SPESE AGEVOLATE

1.11.1 DISPOSIZIONI IN TEMA DI VERIFICA DELLE SPESE AGEVOLATE

1. Le verifiche amministrative inerenti la regolarità della documentazione comprovante le spese sostenute, presentata dall'impresa o dal consorzio ai fini dell'erogazione del contributo, nonché la loro completezza rispetto agli elenchi trasmessi che contengono le indicazioni di sintesi per ciascun documento, avviene a campione.

2. Il campione delle spese verificate non può essere inferiore al 40% del totale delle spese e deve contenere una pari percentuale di spesa per ciascuna delle tipologie di spesa di cui al punto 1.1.3.

3. Qualora dal controllo a campione dovessero risultare irregolarità nella documentazione campionata o la medesima dovesse risultare incompleta rispetto agli elenchi che contengono le indicazioni di sintesi per ciascun documento, il controllo viene disposto sulla totalità delle spese presentate e ammissibili.

1.12. DISCIPLINA DEL CUMULO DI AGEVOLAZIONI

1.12.1 DISPOSIZIONI IN TEMA DI CUMULO DI AGEVOLAZIONI

1. Gli aiuti di cui all'art. 5 della legge possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili e individuabili.

2. Gli aiuti di cui all'art. 5 della legge non possono essere cumulati con aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 o con altri aiuti a favore delle stesse spese ammissibili ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto previsto dal regolamento generale di esenzione per categoria CE n. 800/2008 per gli aiuti a favore della ricerca, sviluppo e innovazione.

3. Sono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali ² non costituenti aiuti di Stato, previste a favore delle imprese.

² Parole soppresse dall'allegato 4 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2276 di data 28 dicembre 2017.

Capo II

DIFFUSIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

2.1. REQUISITI SOGGETTIVI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

2.1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste dall'articolo 19, della legge "Diffusione della ricerca scientifica", in conformità alle disposizioni di cui al regolamento generale CE di esenzione per categoria n. 800/2008 qualora riferite a piccole e medie imprese; in conformità alle disposizioni di cui al regolamento CE sugli aiuti di importanza minore n. 1998/2006 qualora riferite a grandi imprese.

2.1.2 BENEFICIARI

1. I beneficiari delle agevolazioni previste dal presente provvedimento sono le piccole, medie e grandi imprese, i consorzi di imprese e i centri di ricerca di medie e grandi imprese a condizione che siano operanti sul territorio provinciale.

2. L'operatività sul territorio provinciale è attestata dall'esercizio di una delle attività indicate nelle tabelle riportanti i codici ateco 2002 delle Norme di carattere generale approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm..

2.1.3 TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ AGEVOLATA

1. Al fine di favorire una migliore conoscenza e collaborazione tra gli istituti di ricerca operanti in ambito provinciale e le imprese locali, la Provincia promuove, mediante l'assunzione totale o parziale dei relativi oneri, l'assegnazione temporanea, per il periodo massimo di due anni, di ricercatori e tecnici di ricerca degli istituti in questione presso le imprese locali.

2. La collaborazione del ricercatore o del tecnico presso l'impresa deve avvenire presso unità operative site nella provincia di Trento e in modo tale da consentire la realizzazione della duplice finalità di formazione professionale del ricercatore o del tecnico assegnato e di contestuale acquisizione di assistenza

tecnica, per servizi di natura tecnologica, a favore dell'impresa.

3. La realizzazione del fine di cui al comma 1, è valutata sulla base del programma di attività per il quale è stata decisa l'assegnazione temporanea.

3 bis. Ai fini del presente Capo II, rientra nella definizione di ricercatore anche il personale in possesso del titolo di dottorato di ricerca.

2.1.4 TERMINI DI AVVIO, TERMINE E RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. Le spese ammissibili ad agevolazione sono quelle effettuate a partire dal giorno successivo la domanda di agevolazione ed entro il termine indicato nella domanda medesima.

2. La durata del periodo di assegnazione agevolato non può superare i 24 mesi.

3. Al fine di verificare il termine iniziale e finale di effettuazione delle spese si considera rispettivamente la data del primo documento di spesa sostenuta e la data del documento attestante l'ultima spesa sostenuta.

4. La documentazione prevista dal presente provvedimento per la rendicontazione dell'investimento e l'erogazione del contributo deve essere presentata entro un anno dal termine dell'assegnazione, pena la revoca del contributo concesso, fatta salva la possibilità di chiedere prima della scadenza una sola proroga non superiore ad un anno.

5. L'assegnazione di ricercatori o tecnici di ricerca deve essere disposta entro 3 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione.

2.1.5 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Il contributo è concesso in un'unica soluzione e calcolato in misura pari a quanto indicato nella sottostante tabella sulla base della spesa prevista ed ammessa ad agevolazione:

MISURE DI INTERVENTO		
PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	GRANDE IMPRESA
50%	40%	<i>de minimis</i> 40%

2. La spesa ammissibile è pari al costo mensile a carico dell'impresa del ricercatore o del tecnico di ricerca per il numero massimo di mesi indicati al punto 2.1.4, comma 2. Nel caso di frazioni di mesi la spesa ammessa viene ridotta in proporzione al numero di giorni per i quali perdura l'assegnazione su 30 giorni mensili.

3. Il contributo è liquidato al termine del periodo di assegnazione previa rendicontazione delle spese e dei risultati del periodo di assegnazione. È ammessa l'erogazione anticipata di una quota fino al 70 per cento del contributo concesso dopo l'atto di concessione del medesimo, previa presentazione di idonea garanzia, per l'intero importo anticipabile, aumentato del 20 per cento.

4 Nel caso l'iniziativa si interrompa prima del periodo ammesso all'intervento provinciale, la liquidazione dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta a condizione che siano stati raggiunti almeno in parte gli obiettivi fissati nel piano di attività.

5. Qualora il personale assunto temporaneamente provenga da istituti di ricerca non aventi sedi operative sul territorio provinciale, le misure di intervento indicate nella tabella di cui al comma 1, sono ridotte della metà.

2.2. OBBLIGHI E SANZIONI

2.2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DISPOSIZIONI

1. Le domande di agevolazione per la diffusione della ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 19 della legge, sono presentate con invio telematico tramite:

- a) il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale;
- b) la Posta Elettronica Certificata (PEC).

2. Fatto salvo il caso di diniego dell'agevolazione o rinuncia alla domanda già presentata, in ogni anno solare può essere presentata una sola domanda di agevolazione per la diffusione della ricerca scientifica.

2.2.2 PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E DISPOSIZIONI

1. La documentazione per la concessione, l'erogazione e il trasferimento di agevolazioni, di cui al punto 2.5 deve essere presentata utilizzando i facsimili predisposti dal Servizio Finanza, Ricerca e Sviluppo.

2. L'ente istruttore può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a quella presentata con la domanda di agevolazione fissando un termine compreso tra 15 e 60 giorni; in caso di mancata presentazione della documentazione entro detto termine, l'ente istruttore sollecita l'invio della documentazione fissando un nuovo termine non inferiore a 15 giorni dalla data del sollecito; la mancata presentazione della documentazione comprensiva di ogni

elemento informativo richiesto entro il termine fissato dal sollecito, comporta il diniego totale o parziale dell'agevolazione.

3 Qualora la documentazione di cui al comma 1 riguardi la valutazione del programma di attività, la documentazione può essere chiesta ad integrazione o modifica del programma medesimo.

4. L'ente istruttore può chiedere la presentazione, entro un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 60 giorni, di documentazione integrativa a quella presentata per l'erogazione del contributo; in caso di mancata presentazione della documentazione entro detto termine, l'ente istruttore sollecita l'invio della documentazione fissando un nuovo termine non inferiore a 15 giorni dalla data del sollecito; la mancata presentazione della documentazione comprensiva di ogni elemento informativo richiesto entro il termine fissato dal sollecito, comporta il diniego totale o parziale dell'agevolazione.

2.2.3 OBBLIGHI INERENTI L'ASSEGNAZIONE DEI RICERCATORI O DEI TECNICI DI RICERCA E SANZIONI

1. È fatto obbligo per le imprese di dare seguito alle attività previste per il periodo di assegnazione e di consentire al personale assegnato di conseguire le finalità previste dall'art. 19 della legge.

2. Il personale assegnato deve operare presso le unità operative dell'impresa site nella provincia di Trento.

3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 e al comma 2, comporta la revoca parziale o totale del contributo, sentito il parere del comitato per gli incentivi alle imprese.

2.2.4 OBBLIGHI DI RADICAMENTO TERRITORIALE E SANZIONI

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono mantenere l'attività produttiva di beni o servizi sul territorio provinciale per un periodo pari a 5 anni dalla data di assegnazione. In caso di sospensione dell'attività detti termini sono prolungati per il periodo di sospensione.

2. Nel caso di mancato rispetto del vincolo di cui al precedente comma 1, di cessazione dell'attività o di fallimento dell'impresa, le agevolazioni sono revocate totalmente.

2.3. PROCEDURE

2.3.1 PROCEDURA VALUTATIVA

1. Le domande di agevolazione presentate per l'assegnazione temporanea di ricercatori e tecnici di ricerca sono esaminate con procedura valutativa, ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 14, della legge, per spese sostenute dal giorno successivo la presentazione della domanda medesima.

2. Le spese ammissibili sono individuate sulla base del parere del comitato per gli incentivi alle imprese, previsto dall'art. 15 bis della legge, che valuta:

- a) gli aspetti tecnico-scientifici del programma di attività;
- b) la realizzabilità della duplice finalità di formazione professionale del ricercatore o del tecnico di ricerca assegnato e di contestuale acquisizione da parte dell'impresa di assistenza tecnica per servizi di natura tecnologica;
- c) la pertinenza e coerenza delle competenze del ricercatore o del tecnico di ricerca rispetto alle esigenze espresse nel programma di attività;
- d) la congruità della spesa ammissibile;

3. L'ente istruttore, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande dispone:

- a) la verifica della regolarità amministrativa e l'ammissibilità della documentazione per la concessione e l'erogazione del contributo;
- b) la verifica dei requisiti dell'impresa per l'accesso alle agevolazioni;
- c) l'esame economico – finanziario dell'iniziativa;
- d) il calcolo del contributo spettante.

4. Ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni, l'esame economico – finanziario e amministrativo può essere affidato a Trentino Sviluppo S.p.A., ai sensi dell'art. 14, comma 2 bis, della legge.

5. Il comitato per gli incentivi alle imprese può, in mancanza di requisiti sostanziali di carattere scientifico, chiedere la modifica o l'integrazione del programma di attività nonché subordinare il parere positivo alla concessione delle agevolazioni al rispetto di vincoli di natura tecnico – scientifica ed economico - finanziari.

6. Sia per la concessione sia per l'erogazione del contributo possono essere disposti dall'ente istruttore appositi sopralluoghi in azienda per verificare lo stato di attività della stessa, l'impiego dei ricercatori o dei tecnici di ricerca e lo stato o i risultati delle attività previste per il periodo di assegnazione.

2.4. SUBENTRI E TRASFERIMENTI

2.4.1. DISPOSIZIONI IN TEMA DI SUBENTRI E TRASFERIMENTI

1. In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione di impresa, le agevolazioni concesse, non interamente erogate, sono trasferite al soggetto subentrante a condizione che sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, continui ad esercitare l'impresa, assuma gli obblighi relativi; nell'atto di cessione, conferimento deve essere esplicitamente previsto che tali agevolazioni vengono cedute al soggetto subentrante.

2. I contributi non erogati, alla data di effetto degli eventi di cui al comma 1, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

3. Nei casi di cui al comma 1 è adottato, sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni, un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante previa:

- a) presentazione della documentazione prevista dal presente provvedimento;
- b) verifica del possesso dei requisiti previsti per l'agevolazione da trasferire.

4. I requisiti soggettivi richiesti per il trasferimento delle agevolazioni, sono i medesimi che deve possedere il soggetto già agevolato al momento del verificarsi degli eventi sopra richiamati.

5. Per i fini di cui al comma 4, non rileva la dimensione d'impresa del soggetto istante il trasferimento.

6. Se i fatti di cui al comma 1, intervengono prima della concessione del contributo, l'agevolazione è concessa al nuovo soggetto, previa presentazione di domanda da parte del soggetto subentrante nonché di aggiornamento della documentazione prevista per la presentazione delle domande comprendente a tal fine il requisito soggettivo dimensionale.

7. Se i fatti di cui al comma 1 intervengono dopo la completa o parziale erogazione delle agevolazioni e il soggetto subentrante non assume gli obblighi relativi, è disposta la revoca delle agevolazioni in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

8. Qualora le agevolazione non possano essere trasferite, è disposta la revoca delle medesime in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

9. Nel caso di trasformazione di impresa, le agevolazioni sono concesse o, se già concesse, sono liquidate alla nuova ragione sociale previa:

- a) presentazione della documentazione prevista dal presente provvedimento;
- b) verifica dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

10. Qualora successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

11. La domanda di trasferimento delle agevolazioni, deve essere presentata entro 6 mesi dalla data dell'evento e comunque entro il termine fissato

dall'ente istruttore. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda entro il suddetto termine, comporta il diniego delle domande per le quali non è stata ancora disposta la concessione delle agevolazioni o la revoca delle agevolazioni già concesse in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

12. L'ente istruttore, sentito il comitato per gli incentivi alle imprese, può fissare vincoli economico finanziari o riformulare quelli originari qualora non risultassero applicabili al soggetto subentrante.

13. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche nel caso di scissione d'impresa, nonché, in caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, all'affitto temporaneo d'azienda, funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente previsto l'acquisizione dell'azienda alla conclusione della procedura.

2.5 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE, L'EROGAZIONE E IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

2.5.1 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, alla domanda deve essere allegata:

- a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
 - 1) l'iscrizione al registro delle imprese;
 - 2) che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali e non è stata sottoposta a esecuzioni immobiliari;
 - 3) nel caso di domande di agevolazione i cui proponenti siano minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
 - 4) l'eventuale percezione e restituzione di aiuti di Stato dichiarati illegittimi o incompatibili con il Trattato europeo dalla Commissione europea;
- b) DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
 - 1) la conoscenza degli obblighi di cui all'art. 16 della legge e al presente provvedimento;
 - 2) il luogo di versamento e l'entità delle imposte versate relative ai due esercizi precedenti la data della domanda di agevolazione;
- c) RELAZIONE TECNICO-ECONOMICO-FINANZIARIA, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
 - 1) individuazione dell'impresa richiedente;
 - 2) attività aziendale svolta o che si intende svolgere; tipologia di prodotto o di

- servizio offerto; mercato;
- 3) occupazione al termine dell'esercizio precedente, al momento della domanda e nell'esercizio successivo;
 - 4) elenco delle spese programmate con indicazione dell'importo previsto e del termine di realizzazione;
 - 5) indicazione dei nominativi delle assegnazioni previste, dell'istituto di ricerca di provenienza, della sede di impiego e delle funzioni che si intendono assegnare al personale;
 - 6) descrizione del programma di attività, con la duplice finalità di formazione professionale del ricercatore o del tecnico assegnato e di contestuale acquisizione di assistenza tecnica, per servizi di natura tecnologica, a favore dell'impresa;
 - 7) piano finanziario di sostenibilità dell'intervento;
 - 8) gli elementi necessari ad individuare la dimensione dell'impresa;
 - 9) l'entità dei contributi percepiti a titolo di «de minimis» a partire dagli ultimi due esercizi precedenti e fino alla data della domanda di agevolazione (per le grandi imprese).

2.5.2 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, di cui all'art. 19 della legge, deve essere trasmessa all'ente istruttore la seguente documentazione:

- a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante di non aver presentato altre domande di agevolazione per le medesime spese, fatti salvi i casi di cumulabilità;
- b) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA ASSEGNAZIONE del ricercatore o del tecnico e la durata dell'assegnazione;
- c) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE: copia delle fatture o della documentazione equipollente e copia del contratto di assegnazione temporanea;
- d) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPESE attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il completo pagamento di tutte le spese sostenute e documentate per le quali si chiede l'erogazione del contributo;
- e) RELAZIONE A FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DEL TITOLARE DELL'IMPRESA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA per valutare che sia stata effettivamente perseguita la realizzazione della duplice finalità di formazione professionale del ricercatore o del tecnico assegnato e di contestuale acquisizione di assistenza tecnica, per servizi di natura tecnologica, a favore dell'impresa.

2.5.3 DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ai fini del trasferimento delle agevolazioni, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.4.1, comma 11:

- a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa subentrante, attestante:
 - 1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni.
 - 2) la conoscenza degli obblighi di cui all'art. 16 della legge e al presente provvedimento;
 - 3) che il soggetto subentrante continua ad esercitare l'impresa e assume gli obblighi relativi;
 - 4) occupazione in carico alla data dell'atto di cessione, conferimento d'azienda o fusione e alla data della presentazione della domanda di trasferimento;
- b) UNA RELAZIONE SULLE MOTIVAZIONI E SUL PIANO STRATEGICO che hanno portato all'operazione, evidenziante i risvolti occupazionali e produttivi nonché eventuali obbligazioni non rispettabili legate alle agevolazioni da trasferire con eventuali proposte di modifica;
- c) COPIA DELL'ATTO DI CESSIONE, CONFERIMENTO, FUSIONE O SCISSIONE D'IMPRESA, regolarmente registrati, qualora non disponibili presso il registro delle imprese;
- d) COPIA DEGLI ULTIMI DUE BILANCI APPROVATI E DELLE RELAZIONI ACCOMPAGNATORIE, qualora non disponibili presso il registro delle imprese.

2.6. DISCIPLINA DEL CUMULO DI AGEVOLAZIONI

2.6.1 DISPOSIZIONI IN TEMA DI CUMULO DI AGEVOLAZIONI

1. Gli aiuti di cui all'art. 19 della legge non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato per le medesime spese.

2. Sono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali, riconosciute dalla Commissione europea come non costituenti aiuti di Stato, previste a favore delle imprese.

Capo III

3.1. MISURE PER FAVORIRE L'INSERIMENTO DEI RICERCATORI NELLE IMPRESE

3.1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste dall'articolo 19 bis, della legge "Misure per favorire l'inserimento dei ricercatori nelle imprese", in conformità alle disposizioni di cui al regolamento CE sugli aiuti di importanza minore n. 1998/2006.

3.1.2 BENEFICIARI

1. I beneficiari delle agevolazioni previste dal presente provvedimento sono le piccole, medie e grandi imprese, i consorzi di imprese e i centri di ricerca di medie e grandi imprese a condizione che siano operanti sul territorio provinciale.

2. L'operatività sul territorio provinciale è attestata dall'esercizio di una delle attività indicate nelle tabelle riportanti i codici ateco 2002 delle Norme di carattere generale approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm..

3.1.3 TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ AGEVOLATA

1. Al fine di promuovere l'inserimento in azienda di personale altamente qualificato e promuovere il trasferimento tecnologico dagli organismi di ricerca e dagli istituti accademici alle imprese, possono essere concesse agevolazioni per l'assunzione di ricercatori e tecnici di ricerca anche a tempo indeterminato; in carico a detti organismi e istituti alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

2. La sede ove opererà il ricercatore o tecnico presso l'impresa dovrà essere sita nella provincia di Trento e le mansioni a cui dovrà essere adibito dovranno essere pertinenti ad attività di ricerca applicata o innovazione.

3. La realizzazione del fine di cui al comma 1, è valutata sulla base del programma di attività per il quale è stata decisa l'assunzione del personale.

3 bis. Ai fini del presente Capo III, rientra nella definizione di ricercatore anche il personale in possesso del titolo di dottorato di ricerca.

3.1.4 TERMINI DI AVVIO, TERMINE E RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. Le spese ammissibili ad agevolazione sono quelle effettuate a partire dal giorno successivo la domanda di agevolazione ed entro il termine indicato nella domanda medesima.

2. La durata del periodo di assunzione non può essere inferiore a 24 mesi.

3. Al fine di verificare il termine iniziale e finale di effettuazione delle spese si considera rispettivamente la data del primo documento di spesa sostenuta e la data del documento attestante l'ultima spesa sostenuta.

4. La documentazione prevista dal presente provvedimento per la rendicontazione dell'investimento e l'erogazione del contributo deve essere presentata entro un anno dal termine dell'assegnazione, pena la revoca del contributo concesso, fatta salva la possibilità di chiedere prima della scadenza una sola proroga non superiore ad un anno.

5. L'assunzione di ricercatori o tecnici di ricerca deve essere disposta entro 3 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione.

3.1.5 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Il contributo è calcolato in misura pari a quanto indicato nella sottostanti tabelle sulla base della spesa prevista e ammessa per un periodo non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni:

MISURE DI INTERVENTO			
	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	GRANDE IMPRESA IMPRESA
Assunzione a tempo determinato o a progetto	<i>de minimis</i> 50%	<i>de minimis</i> 40%	<i>de minimis</i> 40%
Assunzione a tempo indeterminato	<i>de minimis</i> 60%	<i>de minimis</i> 50%	<i>de minimis</i> 50%

2. La spesa ammissibile è pari al costo a carico dell'impresa per il ricercatore o per il tecnico di ricerca, comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, fino ai primi 5 anni di assunzione, secondo la durata del contratto.

3. Per la liquidazione dell'agevolazione l'impresa deve presentare una relazione sull'attività svolta per valutare che il personale assunto sia stato effettivamente impiegato in attività di ricerca e sviluppo o innovazione.

4. L'erogazione del contributo può essere disposta, su richiesta dell'impresa, in tranche annuali al termine dei rispettivi periodi. È ammessa l'erogazione anticipata di una quota fino al 70 per cento del contributo concesso dopo l'atto di concessione del medesimo, previa acquisizione da parte dell'ente istruttore di idonea garanzia, redatta secondo il facsimile predisposto dal Servizio

Finanza e Ricerca e Sviluppo, valida fino a restituzione della medesima, per l'intero importo anticipabile, aumentato del 20%.

5. Qualora il personale assunto provenga da organismi di ricerca o istituti accademici non aventi sedi operative sul territorio provinciale, le misure di intervento indicate nella tabella di cui al comma 1, sono ridotte della metà.

3.2. OBBLIGHI E SANZIONI

3.2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DISPOSIZIONI

1. Le domande di agevolazione per l'assunzione di ricercatori e tecnici di ricerca, ai sensi dell'art. 19 bis della legge, sono presentate con invio telematico tramite:

- a) il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale;
- b) la Posta Elettronica Certificata (PEC).

2. Fatto salvo il caso di diniego dell'agevolazione o rinuncia alla domanda già presentata, in ogni anno solare può essere presentata una sola domanda di agevolazione per l'assunzione di ricercatori e tecnici di ricerca.

3.2.2 PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E DISPOSIZIONI

1. La documentazione per la concessione, l'erogazione e il trasferimento di agevolazioni, di cui al punto 3.5 deve essere presentata utilizzando i facsimili predisposti dal Servizio Finanza, Ricerca e Sviluppo.

2. L'ente istruttore può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a quella presentata con la domanda di agevolazione fissando un termine compreso tra 15 e 60 giorni; in caso di mancata presentazione della documentazione entro detto termine, l'ente istruttore sollecita l'invio della documentazione fissando un nuovo termine non inferiore a 15 giorni dalla data del sollecito; la mancata presentazione della documentazione comprensiva di ogni elemento informativo richiesto entro il termine fissato dal sollecito, comporta il diniego totale o parziale dell'agevolazione.

3. L'ente istruttore può chiedere la presentazione, entro un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 60 giorni, di documentazione integrativa a quella presentata per l'erogazione del contributo; in caso di mancata presentazione della documentazione entro detto termine, l'ente istruttore sollecita l'invio della documentazione fissando un nuovo termine non inferiore a 15 giorni dalla data del sollecito; la mancata presentazione della documentazione comprensiva di ogni elemento informativo richiesto entro il termine fissato dal

sollecito, comporta il diniego totale o parziale dell'agevolazione.

3.2.3 OBBLIGHI INERENTI L'ASSUNZIONE DEI RICERCATORI E DEI TECNICI DI RICERCA E SANZIONI

1. È fatto obbligo per le imprese di impiegare i ricercatori e i tecnici di ricerca in attività di ricerca, sviluppo e innovazione presso le unità operative site nella provincia di Trento.

2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, comporta la revoca parziale o totale del contributo, sentito il parere del comitato per gli incentivi alle imprese.

3.2.4 OBBLIGHI DI RADICAMENTO TERRITORIALE E SANZIONI

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono mantenere l'attività produttiva di beni o servizi sul territorio provinciale per un periodo pari a 5 anni dalla data di assunzione. In caso di sospensione dell'attività detti termini sono prolungati per il periodo di sospensione.

2. Nel caso di mancato rispetto del vincolo di cui al precedente comma 1, di cessazione dell'attività o di fallimento dell'impresa, le agevolazioni sono revocate totalmente.

3.3. PROCEDURE

3.3.1 PROCEDURA VALUTATIVA

1. Le domande di agevolazione presentate per l'assunzione di ricercatori e tecnici di ricerca sono esaminate con procedura valutativa, ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 14, della legge, per spese sostenute dal giorno successivo la presentazione della domanda medesima.

2. L'ente istruttore, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande dispone:

- a) la verifica della regolarità amministrativa e l'ammissibilità della documentazione per la concessione e l'erogazione del contributo;
- b) la verifica dei requisiti dell'impresa per l'accesso alle agevolazioni;
- c) l'esame economico – finanziario dell'iniziativa;
- d) il calcolo del contributo spettante.

3. Ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni, l'esame economico – finanziario e amministrativo può essere affidato a Trentino

Sviluppo S.p.A., ai sensi dell'art. 14 , comma 2 bis, della legge.

4. L'ente istruttore, sentito il comitato per gli incentivi alle imprese, può vincolare la concessione delle agevolazioni al rispetto di obblighi finanziari, finalizzati alla corretta patrimonializzazione dell'impresa.

5. Sia per la concessione sia per l'erogazione del contributo possono essere disposti dall'ente istruttore appositi sopralluoghi in azienda per verificare lo stato di attività della stessa, l'impiego dei ricercatori e dei tecnici di ricerca.

3.4. SUBENTRI E TRASFERIMENTI

3.4.1 DISPOSIZIONI IN TEMA DI SUBENTRI E TRASFERIMENTI

1. In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione di impresa, le agevolazioni concesse, non interamente erogate, sono trasferite al soggetto subentrante a condizione che sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, continui ad esercitare l'impresa, assuma gli obblighi relativi; nell'atto di cessione, conferimento deve essere esplicitamente previsto che tali agevolazioni vengono cedute al soggetto subentrante.

2. I contributi non erogati, alla data di effetto degli eventi di cui al comma 1, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

3. Nei casi di cui al comma 1 è adottato, sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni, un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante previa:

- a) presentazione della documentazione prevista dal presente provvedimento;
- b) verifica del possesso dei requisiti previsti per l'agevolazione da trasferire.

4. I requisiti soggettivi richiesti per il trasferimento delle agevolazioni, sono i medesimi che deve possedere il soggetto già agevolato al momento del verificarsi degli eventi sopra richiamati.

5. Per i fini di cui al comma 4, non rileva la dimensione d'impresa del soggetto istante il trasferimento.

6. Se i fatti di cui al comma 1, intervengono prima della concessione del contributo, l'agevolazione è concessa al nuovo soggetto, previa presentazione di domanda da parte del soggetto subentrante nonché di aggiornamento della documentazione prevista per la presentazione delle domande comprendente a tal fine il requisito soggettivo dimensionale.

7. Se i fatti di cui al comma 1 intervengono dopo la completa o parziale erogazione delle agevolazioni e il soggetto subentrante non assume gli obblighi relativi, è disposta la revoca delle agevolazioni in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

8. Qualora le agevolazione non possano essere trasferite, è disposta la revoca delle medesime in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

9. Nel caso di trasformazione di impresa, le agevolazioni sono concesse o, se già concesse, sono liquidate alla nuova ragione sociale previa:

- a) presentazione della documentazione prevista dal presente provvedimento;
- b) verifica dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

10. Qualora successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

11. La domanda di trasferimento delle agevolazioni, deve essere presentata entro 6 mesi dalla data dell'evento e comunque entro il termine fissato dall'ente istruttore. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda entro il suddetto termine, comporta il diniego delle domande per le quali non è stata ancora disposta la concessione delle agevolazioni o la revoca delle agevolazioni già concesse in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

3.5 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE, L'EROGAZIONE E IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

3.5.1 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, alla domanda deve essere allegata:

- a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
 - 1) l'iscrizione al registro delle imprese;
 - 2) che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali e non è stata sottoposta a esecuzioni immobiliari;
 - 3) nel caso di domande di agevolazione i cui proponenti siano minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
 - 4) l'eventuale percezione e restituzione di aiuti di Stato dichiarati illegittimi o incompatibili con il Trattato europeo dalla Commissione europea;
- b) DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
 - 1) la conoscenza degli obblighi di cui all'art. 16 della legge e al presente provvedimento;
 - 2) il luogo di versamento e l'entità delle imposte versate relative ai due esercizi precedenti la data della domanda di agevolazione;
- c) RELAZIONE TECNICO-ECONOMICO-FINANZIARIA, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
 - 1) individuazione dell'impresa richiedente;

- 2) attività aziendale svolta o che si intende svolgere; tipologia di prodotto o di servizio offerto; mercato; attività di ricerca e sviluppo in corso e che si intende avviare;
- 3) occupazione al termine dell'esercizio precedente, al momento della domanda e nell'esercizio successivo;
- 4) elenco delle spese programmate con l'indicazione dell'importo previsto e della tipologia del contratto di assunzione;
- 5) indicazione dei nominativi delle assunzioni previste, dell'istituto di ricerca di provenienza e delle funzioni che si intendono assegnare al personale;
- 6) piano finanziario di sostenibilità dell'intervento;
- 7) gli elementi necessari ad individuare la dimensione dell'impresa;
- 8) l'entità dei contributi percepiti a titolo di «de minimis» a partire dagli ultimi due esercizi precedenti e fino alla data della domanda di agevolazione.

3.5.2 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, di cui all'art. 19 bis della legge provinciale, l'impresa deve comunicare all'ente istruttore il costo sostenuto per il personale assunto, nel periodo per cui chiede la liquidazione delle somme spettanti (comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi) e trasmettere contestualmente la seguente documentazione:

- a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante di non aver presentato altre domande di agevolazione per le medesime spese, fatti salvi i casi di cumulabilità;
- b) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE: copia delle fatture, delle note spese o della documentazione equipollente, copia delle buste paga e del contratto di assunzione;
- c) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPESE attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il completo pagamento di tutte le spese sostenute e documentate per le quali si chiede l'erogazione del contributo.

3.5.3 DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ai fini del trasferimento delle agevolazioni, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 3.4.1, comma 11:

- a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa subentrante, attestante:
 - 1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni.
 - 2) la conoscenza degli obblighi di cui all'art. 16 della legge e al presente

- provvedimento;
- 3) che il soggetto subentrante continua ad esercitare l'impresa e assume gli obblighi relativi;
 - 4) occupazione in carico alla data dell'atto di cessione, conferimento d'azienda o fusione e alla data della presentazione della domanda di trasferimento;
- b) UNA RELAZIONE SULLE MOTIVAZIONI E SUL PIANO STRATEGICO che hanno portato all'operazione, evidenziante i risvolti occupazionali e produttivi nonché eventuali obbligazioni non rispettabili legate alle agevolazioni da trasferire con eventuali proposte di modifica;
 - c) COPIA DELL'ATTO DI CESSIONE, CONFERIMENTO, FUSIONE O SCISSIONE D'IMPRESA, regolarmente registrati, qualora non disponibili presso il registro delle imprese;
 - d) COPIA DEGLI ULTIMI DUE BILANCI APPROVATI E DELLE RELAZIONI ACCOMPAGNATORIE, qualora non disponibili presso il registro delle imprese.

3.6. DISCIPLINA DEL CUMULO DI AGEVOLAZIONI

3.6.1 DISPOSIZIONI IN TEMA DI CUMULO DI AGEVOLAZIONI

1. Gli aiuti di cui all'art. 19 bis della legge non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato per le medesime spese.

2. Sono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali, riconosciute dalla Commissione europea come non costituenti aiuti di Stato, previste a favore delle imprese.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente provvedimento si applica alle domande di agevolazione presentate a valere sugli articoli 5, 19 e 19 bis della L.P. 6/1999 e ss.mm., dal 1 gennaio 2012.

2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano, su richiesta dei beneficiari, anche ai rapporti sorti e non ancora esauriti in relazione alle domande di agevolazione presentate a valere sulla L.P. 6/1999 e ss.mm. fino al 31 dicembre 2011.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, le domande di agevolazione per progetti di ricerca applicata a valere sull'art. 5 della legge da valutarsi secondo la procedura automatica, disciplinata dai criteri e modalità per l'applicazione della legge adottati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm., possono essere presentate fino al 30 settembre 2012.

4. Per quanto indicato al precedente comma 3, dal 1 gennaio 2012 fino al 30 settembre 2012, in deroga a quanto disposto al punto 1.5.1, comma 2, può essere presentata una domanda di agevolazione per progetti di ricerca applicata, a valere sull'art. 5 della legge, da valutarsi secondo la procedura automatica, disciplinata dai criteri e modalità per l'applicazione della legge adottati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm., e una domanda di agevolazione per ricerca applicata, ai sensi del medesimo articolo della legge, da esaminarsi secondo le procedure previste dal presente provvedimento.

Capo V

DISPOSIZIONI INERENTI LA DOCUMENTAZIONE

5.1. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ

1. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di certificazione, ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» previste dal presente provvedimento per la concessione e l'erogazione dei contributi, devono essere redatte su modulistica predisposta dal Servizio Finanza, Ricerca e Sviluppo.

5.2. DOCUMENTAZIONE

1. La domanda di agevolazione e la relativa documentazione nonché le comunicazioni e la documentazione da produrre in fase di rendicontazione delle iniziative devono essere presentate in via telematica, tramite:

- a) il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale;
- b) la Posta Elettronica Certificata (PEC).

2. Le domande inviate per via telematica tramite il portale sono validamente trasmesse solo se sottoscritte con firma digitale.

3. Le comunicazioni tra l'ente istruttore e l'impresa avvengono esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

3 bis. L'idonea garanzia per l'erogazione delle agevolazioni prevista dai punti 1.4.1, comma 3, 1.4.2, comma 4, 1.4.3, comma 5, 1.5.4, comma 8, 2.1.5, comma 3, e 3.1.5, comma 4, può essere costituita esclusivamente nella forma di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria rilasciata da società assicurativa iscritta nell'apposito albo dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, operante sul territorio nazionale ed avente un "rating", espresso da almeno una delle agenzie di valutazione del merito di credito riconosciute dalla Banca d'Italia, nei sei mesi precedenti o, in mancanza, nei dodici mesi precedenti al rilascio della polizza, non inferiore alla classe di merito di credito n. 3, così come mappato da Banca d'Italia. Qualora la polizza fideiussoria sia rilasciata da imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato, ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, il medesimo documento dovrà prevedere l'elezione esclusiva del foro di Trento quale Foro competente nel caso di controversie fra

Provincia (beneficiario) e fideiussore.